



VEICOLI

R.C.A. Autocarri e altri Veicoli



Alleghiamo i seguenti documenti:

- **Set informativo**
- **Informativa Privacy**

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli degli Autocarri e altri Veicoli



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Unipol UNICA - R.C.A. Autocarri e altri Veicoli"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private degli Autocarri, Autotreni, Autoarticolati, Trattori stradali, Autoveicoli ad uso speciale, Autocaravan, Mezzi d'opera, Motocarri, Motoveicoli ad uso speciale, Quadricicli a motore trasporto cose, Ciclomotori trasporto cose, Ciclomotori ad uso speciale, Rimorchi di autovettura, Rimorchio trasporto cose, Rimorchio ad uso speciale e Targhe prova. Fa parte della più ampia offerta denominata "Unipol UNICA" con la quale è possibile assicurare per sé e/o per conto dei componenti del proprio Nucleo di contratto i rischi relativi alle aree Veicoli e Mobilità, Casa e Famiglie e Persona.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito nella Posizione assicurativa di Polizza (cosiddetto "massimale") concordato con il Contraente.

Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone ed € 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare, sono assicurati i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private;
- ✓ ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici;
- ✓ a terzi dai trasportati durante la circolazione (RC trasportati);
- ✓ dal rimorchio agganciato al veicolo trainante;
- ✓ alla sede stradale, manufatti e pertinenze;
- ✓ per responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni (veicolo adibito a scuola guida);
- ✓ a cose portate dai terzi trasportati;
- ✓ a terzi durante le operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa (veicolo adibito al trasporto di cose);
- ✓ dai rimorchi agganciati alla motrice di proprietà di terzi per i sinistri provocati nei territori della Germania, Spagna, Grecia e Francia;
- ✓ dagli Autocaravan con sovrappeso del veicolo, purché non superiore del 20% rispetto a quanto riportato dalla carta di circolazione o Documento Unico;
- ✓ per i trasporti eccezionali ai sensi dell'articolo 10 del Nuovo Codice della Strada.

Garanzie Opzionali: "Estensioni aggiuntive della garanzia R.C.A."

Opzioni tariffarie: "Bonus/Malus con Franchigia", "Riparazione diretta", "A Tempo".

[per i dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo R.C. Auto]



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'Assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Non sono inoltre assicurate le seguenti tipologie di rischio:

- ✗ danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✗ dolo del conducente.



Ci sono limiti di copertura?

Unipol, per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'Assicurato le somme liquidate ai terzi danneggiati (Rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- ! veicolo non in regola con la revisione periodica.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione R.C.A. vale in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera. L'Assicurazione copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate; tali Stati corrispondono ad Azerbaigian, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Tunisia, Turchia e Ucraina.

Limitatamente alle "Targhe prova" (per cui non viene rilasciata la Carta Verde) l'Assicurazione R.C.A. vale in Italia e all'estero solo in Stati con cui l'Italia ha sottoscritto l'accordo di reciprocità.



Che obblighi ho?

- Quando stipuli l'Assicurazione hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso dell'Assicurazione devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenze, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e l'esercizio, da parte di Unipol, del diritto di Rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni liquidati ai terzi danneggiati.
- Inoltre, devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.
- Puoi stipulare l'Assicurazione per conto altrui purché gli Assicurati rientrino nella definizione di Nucleo di contratto. A tal fine devi fornire - se richiesto da Unipol - prova della delega degli Assicurati a stipulare per loro conto la Posizione assicurativa. Devi inoltre consegnare a ciascun Assicurato il Set informativo e l'Estratto di Polizza.
- In caso di sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è comprensivo di imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e deve essere pagato alla stipula della Polizza all'Agenzia/ Punto vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione oppure a Unipol. Il pagamento del Premio avviene con le modalità consentite dalla legge. Il sistema di acquisto via APP/web che avviene con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza, con attenzione, in particolare, alle esigenze di integrità, autenticità e tracciabilità delle operazioni.

Premesso che il Premio è indivisibile, è possibile richiedere il pagamento frazionato in rate semestrali (con maggiorazione del premio del 3,6%). In tal caso le rate successive alla prima devono essere pagate entro le scadenze stabilite.

Per ogni Posizione assicurativa di Polizza puoi scegliere un diverso frazionamento del Premio. Previo accordo di Unipol il Premio può essere frazionato anche in rate mensili (con maggiorazione del premio del 2%) con addebito diretto su conto corrente (procedura SEPA Direct Debit - S.D.D.), su Carta di Credito o su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata nella singola Posizione assicurativa di Polizza. Di norma ha durata annuale e ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato nella Posizione assicurativa di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurazione prevede il frazionamento del premio e non paghi le rate successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di Unipol al pagamento delle rate di Premio scadute.

L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa eventualmente stipulata e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Puoi sospendere temporaneamente l'Assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non può essere tacitamente rinnovata e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Puoi risolvere la Posizione assicurativa di Polizza in corso d'anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva all'estero, veicolo non idoneo all'uso come mezzo di trasporto o divieto d'uso del veicolo in forza di una misura adottata dall'autorità competente. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di Premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

In caso di stipula della Polizza a distanza hai il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di stipula. Il Recesso è efficace per la Posizione o le Posizioni assicurative riportate nella Polizza, salvo i casi espressamente esclusi dall'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (il "Codice del consumo"). Tale diritto viene riconosciuto anche per l'inserimento di una o più nuove Posizioni assicurative e/o nuove garanzie in caso di successiva stipula a distanza, limitatamente alle variazioni apportate.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli degli Autocarri e altri Veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Unipol UNICA - R.C.A. Autocarri e altri Veicoli - Data: 01/12/2025

Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa è assicurato?"

Estensioni sempre comprese gratuitamente:

- la Responsabilità Civile
 - per i danni causati dal rimorchio (compresi i carrelli appendice) in circolazione e regolarmente agganciato al veicolo trainante indicato nell'Assicurazione (veicolo trainante abilitato al traino ai sensi di legge vigente);
 - per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati (purché diversi da denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli, corredi professionali e loro contenuto; purché non riconducibili a danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento);
- guida con patente scaduta o in attesa di rilascio (purché venga rinnovata/rilasciata entro 120 giorni dal sinistro);
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (solo primo sinistro, con rivalsa limitata al 10% del danno e con importo massimo € 1.000,00);
- veicolo non in regola con la revisione purché non scaduta da oltre 30 giorni;
- autoveicoli per uso ufficio, auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non viene effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o Documento Unico, salvo il caso in cui avvenga in numero superiore a quello risultante dai documenti predetti.

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

OPZIONE CON SCONTO SUL PREMIO

- **Riparazione Diretta R.C.A. (riservata ad autocarri con peso a pieno carico fino a 35 q.li):** obbligo di riparare il veicolo assicurato presso un centro attivo del circuito UnipolService solo in caso di sinistro rientrante nella procedura del Risarcimento Diretto ove l'Assicurato non ha responsabilità nella causazione del danno e la riparazione del veicolo non è antieconomica rispetto al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro (Sezione 2, pag. 37, Art. 2.10.4.2);
- **A Tempo (Unibox):** personalizzazione tariffaria che richiede l'installazione del dispositivo satellitare "Unibox" sul veicolo assicurato per l'identificazione di dati relativi alla circolazione (es. il tempo di percorrenza su base annua) e conseguente applicazione del relativo sconto maturato sul rinnovo dell'Assicurazione (Sezione 2, pag. 38, Art. 2.10.4.3);

- **Scatola Nera:** personalizzazione tariffaria che richiede l'installazione del dispositivo elettronico "Scatola Nera" sul veicolo assicurato per l'identificazione di dati relativi alla circolazione (Sezione 3, pag. 50, Art. 3.1);
- **Bonus/Malus con Franchigia:** l'Assicurazione prevede per ogni sinistro - danno causato a terzi dalla circolazione del veicolo - il pagamento da parte del Contraente e in solido dell'Assicurato, di una Franchigia fissa definita nell'Assicurazione stessa (Sezione 2, pag. 37, Art. 2.10.4.1).

OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **Estensioni aggiuntive della garanzia R.C.A.:** singole opzioni di estensione dell'Assicurazione che permettono di escludere/limitare il diritto di rivalsa da parte di Unipol Assicurazioni, o intervenire sull'applicazione del Malus nell'evoluzione della classe di merito interna Unipol Assicurazioni (Sezione 2, pag. 30, Art. 2.6).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni nella Sezione "Ci sono limiti di copertura?", Unipol Assicurazioni ha diritto a recuperare,

- dall'Assicurato le somme liquidate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
 - ! veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
 - ! veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la necessaria licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario/locatario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
 - ! veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti o qualora la circolazione avvenga all'estero in uno Stato con cui l'Italia non ha sottoscritto l'accordo di reciprocità;
- dal Contraente e dall'Assicurato:
 - ! i danni subiti dall'inadempimento colposo o doloso dell'obbligo di avviso di sinistro come previsto dall'Art. 1915 del Codice civile;
 - ! le somme liquidate ai terzi danneggiati (rivalsa) in conseguenza della mancata distruzione del certificato di assicurazione e Carta Verde relativi ad una Posizione assicurativa di Polizza sospesa o che abbia cessato di avere validità.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Unipol UNICA R.C.A. Autocarri e altri Veicoli è rivolto a persone fisiche che intendono salvaguardare il patrimonio dal rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo - l'autocarro, l'autotreno, l'autoarticolato, il trattore stradale, l'autoveicolo per trasporti specifici, l'autoveicolo ad uso speciale, l'autocaravan, il mezzo d'opera, il motocarro, il motoveicolo ad uso speciale, il quadriciclo a motore trasporto cose, il ciclomotore trasporto cose, il ciclomotore ad uso speciale, il rimorchio di autovettura, il rimorchio trasporto cose, il rimorchio ad uso speciale e la targa prova - proprio e/o di familiari conviventi, ascendenti/discendenti di primo grado non conviventi del Contraente o del coniuge/compagno, incluse le persone giuridiche formate in via esclusiva da tali soggetti, in qualità di proprietari o utilizzatori.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari al 12,0% del premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI); Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori.) Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it .
---------------------------	--

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, Fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it anche con il modello ivi disponibile.
-----------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (d.lgs 28/2010).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione non eccedente € 50.000,00.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Procedura di conciliazione paritetica: per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di Unipol www.unipol.it - Liti transfrontaliere: reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale: le aliquote delle imposte attualmente in vigore per la R.C.A. sono: dal 9% al 16% (a seconda della scelta operata dalle province/città metropolitane). Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, APRIRE IL SINISTRO, ATTIVARE L'ASSISTENZA STRADALE, CONSULTARE I SERVIZI DELLA TECNOLOGIA, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).



UNIPOL UNICA - Veicoli

Assicurazione R.C.A. Autocarri e altri Veicoli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPENSIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 09080 / 003 / 00000 / U – Ed. 01/12/2025

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 89
1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	8 di 89
Premessa	8 di 89
Quando comincia la copertura e quando finisce	8 di 89
Quando e come devo pagare	11 di 89
Che obblighi ho	15 di 89
Variazioni contrattuali	17 di 89
Altre norme	22 di 89
Clausole di Vincolo comuni	24 di 89
2 SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)	25 di 89
Cosa assicura	25 di 89
Cosa NON assicura	27 di 89
Come personalizzare	30 di 89
Come assicura	33 di 89
Come personalizzare la Formula Tariffaria Bonus/Malus	37 di 89
3 TECNOLOGIA	50 di 89
4 NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	71 di 89
NORME DI LEGGE RICHIAMATE NEL CONTRATTO	79 di 89
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	87 di 89

FAQ

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli spazi con dei simboli, facilmente individuabili nelle condizioni di Assicurazione.

Contengono:

-  **DUBBI:** risposte in caso di chiarimenti o indicazioni da seguire;
-  **ATTENZIONE:** punti su cui porre particolare attenzione;
-  **RECAPITI:** riferimenti utili a cui rivolgersi.

Tali spazi non hanno valore contrattuale ma, in alcuni casi, ne riportano solo degli esempi. Perciò, è sempre necessario porre attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Ambito di protezione: l'insieme delle garanzie assicurative a copertura di specifiche aree di Rischio.

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo Proprietario della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Attestazione o Attestato (Attestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestazione (Contraente, ovvero, se diverso, il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi. Le generalità di quest' ultimo devono essere state registrate, sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento unico, quale intestatario temporaneo del Veicolo, come previsto dal comma 2 dell'Art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

Banca Dati Ania: il database Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) contenente le informazioni di ogni Veicolo assicurato in Italia per la Responsabilità civile Auto, quali:

- dati tecnici del Veicolo, proprietario, ecc.;
- storico delle coperture assicurative;
- storico degli Attestati sullo stato del rischio.

Carrello appendice: il rimorchio a non più di due ruote destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e trainabile da autoveicoli previsti all'Art. 54 comma 1 del Nuovo Codice della Strada, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i), l), purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli Artt. 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada.

Carta Verde: Certificato Internazionale di Assicurazione che estende la copertura assicurativa R.C.A. alla circolazione del Veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace Assicurazione R.C.A. nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'Assicurazione R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, se tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici): società per azioni controllata totalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce alcuni servizi di pubblico interesse, tra cui quelli assicurativi, su concessione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Contraente: soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi.

Contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Corredi professionali: complesso di oggetti, comprese le attrezzature, necessari per svolgere un determinato lavoro, una determinata attività.

Documento unico: Documento unico di circolazione e di proprietà indicato dall'Art. 1 del decreto legislativo n. 98/2017, che contiene:

- a) i dati tecnici del Veicolo;
- b) i dati di intestazione del Veicolo, previsti agli Artt. 91,93 e 94 del Nuovo Codice della Strada;
- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del Veicolo;
- d) i dati relativi alla cessazione del Veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel Documento unico sono anche annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del Veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dagli Artt. 186, 186 - bis del Nuovo Codice della Strada.

Estratto di Polizza: documento di sintesi fornito dalla Società in relazione al singolo Assicurato, che raccoglie le Posizioni assicurative a lui riferibili.

Eurotax: pubblicazione dell'editoriale Sanguinetti per la determinazione del Valore commerciale dei Veicoli nuovi ed usati.

Franchigia: parte del Risarcimento dei danni causati a Terzi dalla circolazione del Veicolo, espressa in cifre, che rimane a carico del Contraente e dell'Assicurato, in solido tra loro, per ogni Sinistro.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'Art. 187 del Nuovo Codice della Strada.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, legato alla circolazione stradale, quale collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al Veicolo assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o con il Rischio di aggravamento del danno subito.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Locatario: utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento unico.

Massimale: importo indicato nella Posizione assicurativa che rappresenta il limite massimo di Risarcimento in caso di Sinistro.

Nucleo di Contratto: l'insieme dei soggetti identificati dal Contraente per conto dei quali quest'ultimo può stipulare l'Assicurazione, **purché rientranti fra le seguenti categorie:**

- coniuge o compagno/a convivente;
- parenti od affini stabilmente conviventi con il Contraente (intendendosi per affini i parenti del coniuge/compagno/a);
- genitori e figli non conviventi del Contraente o del coniuge/compagno/a.

Solo per alcuni Ambiti di protezione sono inclusi:

- le persone giuridiche formate in via esclusiva da tali soggetti e

- collaboratori/trici familiari.

In particolare, il Contraente non può acquistare l'Ambito di protezione Veicoli - R.C.A. - per collaboratori/trici famigliari.

Nucleo familiare: persone indicate nel certificato dello Stato di Famiglia dell'Assicurato, purché rispetto all'Assicurato stesso risultino famigliari appartenenti alle seguenti categorie:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio;
- gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi;
- gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado.

Periodo Assicurativo - Annualità Assicurativa: in caso di Posizione assicurativa di durata pari o inferiore a un Anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Posizione assicurativa e termina alla scadenza della stessa. In caso di durata superiore a un Anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Posizione assicurativa e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.

Periodo di osservazione: in caso di Veicolo assicurato per la prima Annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'Annualità Assicurativa stessa. Per le Annualità successive, il Periodo di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'Annualità Assicurativa.

Polizza: il documento, relativo ad uno o più Ambiti di protezione - contenente una o più Posizioni assicurative - che prova l'Assicurazione, come previsto dall'Art. 1888 del Codice civile.

Posizione assicurativa (Posizione assicurativa di Polizza): parte numerata della Polizza che riporta per il singolo Assicurato le informazioni relative alla specifica copertura assicurativa e che attesta il periodo della copertura e le garanzie scelte.

Premio: importo dovuto dal Contraente alla Società quale prezzo dell'Assicurazione.

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al Proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario in caso di locazione finanziaria.

Provider telematico: la società che, direttamente o tramite altre società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel "Contratto di abbonamento ai servizi" stipulato dal Contraente.

Quattroruote: listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del Valore commerciale dei Veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, tramite violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.

Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.

Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. La "Responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'Attestato di rischio.

Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più Sinistri in cui vi sia la Responsabilità paritaria del conducente del Veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della Sinistrosità.

Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. La "Responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'Attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente alla liquidazione, anche se parziale, del Sinistro.

Risarcimento: importo dovuto dalla Società in caso di Sinistro al netto di eventuali Franchigie, se pattuite.

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Rivalsa: diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto liquidare a Terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.

Scatola Nera: dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad un centro servizi e consente la prestazione del servizio di raccolta ed elaborazione dei dati legati all'accadimento di eventuali crash/mini-crash (Incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada), se superiori ad una certa entità.

Sinistro: verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: l'Impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.

Tabella di corrispondenza: tabella da utilizzare al momento dell'Assicurazione del Veicolo per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna Unipol, disponibile anche in Agenzia/Punto Vendita e sul sito internet della Società.

Tariffa: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di Rischio.

Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall'Art. 129 del Codice.

Unibox: la gamma dei contatori satellitari o dispositivi telematici del mondo Mobility Unipol:

- **Unibox Smart Drive e Smart Move:** dispositivo telematico da installare a bordo del Veicolo assicurato e da collegare tramite connessione Bluetooth all'App dedicata che dovrà essere installata sullo smartphone (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>); tramite la rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS dello smartphone viene consentita la trasmissione dei dati dal dispositivo al Centro Servizi del Provider telematico per la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.
- **Unibox Self, SuperEasy Più, Pro, e Safe:** contatore satellitare che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS al Centro Servizi del Provider telematico per la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.

UnipolService: è il servizio di autoriparazione diretta in esclusiva per i clienti della Società gestito dai centri di riparazione UnipolService.

Valore commerciale: importo del Veicolo determinato in base al "Codice Infocar" ("quotazione valore di vendita") indicato da Quattroruote o, qualora il Veicolo non sia quotato in tale listino, determinato da quanto pubblicato su Eurotax giallo.

Veicolo: l'autocarro, l'autotreno, l'autoarticolato, il trattore stradale, l'autoveicolo per trasporti specifici, l'autoveicolo ad uso speciale (di cui all'Art. 54 lettere d, f, h, i, e, g del Nuovo Codice della Strada), l'autocaravan (di cui all'Art. 54 lettera m del Nuovo Codice della Strada), il mezzo d'opera (di cui all'Art. 54 lettera n del Nuovo Codice della Strada), il motocarro, il motoveicolo ad uso speciale (di cui all'Art. 53 lettere d e g del Nuovo

Codice della Strada), il quadriciclo a motore trasporto cose (di cui all'Art. 53 lettera h del Nuovo Codice della Strada), il ciclomotore trasporto cose (di cui all'Art. 52 comma 2 del Nuovo Codice della Strada), il ciclomotore ad uso speciale, il rimorchio di autovettura, il rimorchio trasporto cose, il rimorchio ad uso speciale (di cui all'Art. 56 lettera d del Codice della Strada), indicato nella Posizione assicurativa. La targa prova ai sensi del D.P.R. n.474 del 24.11.2001.

Vendita a distanza: sistema di vendita che impiega esclusivamente la tecnica di comunicazione a distanza del sito web, dell'APP e del call center. Per "tecnica di comunicazione a distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con il Contraente che, senza la presenza fisica e simultanea delle parti, viene impiegata per il collocamento a distanza dell'Assicurazione.

Premessa

UNIPOL UNICA

Il Contraente può stipulare il contratto "Unipol UNICA" per sé e/o per conto dei singoli Assicurati che compongono il suo Nucleo di Contratto, sulla base delle loro esigenze e dietro rilascio di apposita delega.

Unipol UNICA si articola nelle Aree assicurative:

- Veicoli e Mobilità
- Casa e Famiglia
- Persona

In ciascuna Area sono individuabili vari Ambiti di protezione acquistabili dal Contraente. La Polizza riporta gli Ambiti di protezione acquistati e all'interno di ciascuno di essi le Posizioni assicurative corrispondenti ai singoli Assicurati.

In relazione all'Ambito di protezione "Veicoli", per l'Assicurazione "R.C.A." valgono le condizioni di Assicurazione che seguono.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella singola Posizione assicurativa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi successivi al primo o le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. L'Assicurazione riprende effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, come previsto dall'Art. 1901 del Codice civile.

Art. 1.2 - Durata dell'Assicurazione

In relazione alla singola Posizione assicurativa, l'Assicurazione può avere una durata:

- di un Anno;
- inferiore ad un Anno (previa valutazione della Società);
- maggiore di un Anno (Anno più frazione).

Assicurazione di durata pari o superiore ad un Anno

Se la Posizione assicurativa è emessa in sostituzione di un'altra (di durata annuale o Anno

più frazione) e per la sua residua durata, essa non si considera di durata inferiore all'Anno. Nel caso di durata di un Anno più frazione, la frazione di Anno costituisce Periodo Assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sulla Posizione assicurativa.

L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa eventualmente stipulata e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della Posizione assicurativa (Art. 170 bis del Codice).

Assicurazione di durata inferiore ad un Anno

L'Assicurazione cessa alla naturale scadenza indicata nella Posizione assicurativa, senza l'applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall'Art. 170 bis del Codice.

È esclusa ogni variazione, salvo in caso dei seguenti eventi comprovati da idonea documentazione:

- trasferimento della proprietà o consegna in conto vendita;
- demolizione o distruzione;
- esportazione definitiva;
- Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo;
- inidoneità del Veicolo all'uso come mezzo di trasporto;
- divieto all'uso del Veicolo, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente.

In caso di risoluzione della copertura assicurativa la Società non rimborsa l'eventuale maggiorazione di Premio richiesta alla stipulazione della Posizione assicurativa.

Art. 1.3 - Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione ¹

L'Assicurazione è stipulata senza tacito rinnovo e si risolve automaticamente alla sua scadenza senza obbligo di disdetta.

Alla scadenza della Posizione assicurativa, con l'obiettivo di rendere un servizio alla clientela al fine di agevolarla nelle proprie valutazioni, al Contraente potranno essere indicati il Premio e le condizioni di un eventuale rinnovo dell'Assicurazione, rimanendo salvo naturalmente il suo diritto di stipulare o meno il rinnovo con la Società.

Art. 1.4 - Cessazione dell'Assicurazione per perdita del requisito di appartenenza al Nucleo di Contratto

Il Contraente deve comunicare alla Società l'eventuale perdita in corso di copertura assicurativa, da parte dell'Assicurato, del requisito di appartenenza al Nucleo di Contratto.



DUBBI

1 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata nella Posizione assicurativa o prosegue?

La copertura assicurativa termina la sua efficacia alla scadenza senza bisogno di comunicazione tra le Parti.

In seguito a questa comunicazione, la Posizione assicurativa cessa alla sua naturale scadenza, senza poter essere rinnovata nell'ambito della Polizza stipulata dal Contraente. Per l'Assicurazione del Veicolo, l'Assicurato deve pertanto stipulare una nuova copertura assicurativa.

Art. 1.5 - Diritto di Recesso in caso di Vendita a distanza

Entro 14 giorni dalla data di stipula della Polizza a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. Il Recesso è efficace per la Posizione o le Posizioni assicurative riportate nella Polizza, salvo i casi espressamente esclusi dall'Art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (il "Codice del consumo").

Tale diritto viene riconosciuto anche in caso di successiva stipula a distanza, finalizzata all'inserimento di una o più nuove Posizioni assicurative e/o una o più nuove garanzie, limitatamente alle variazioni apportate.

Se nella Posizione assicurativa è presente la tecnologia Scatola Nera o Unibox, l'esercizio del diritto di Recesso estende i suoi effetti al Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico, con obbligo del Contraente di restituire il dispositivo ricevuto in comodato d'uso.

Il Contraente può recedere inviando una comunicazione contenente gli elementi identificativi della Polizza - o della Posizione assicurativa e/o garanzia successivamente inserite - tramite:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare alla Società e all'Agenzia/Punto Vendita;
- o posta elettronica certificata (PEC) da inviare dalla propria casella PEC a quella dell'Agenzia/Punto Vendita e della Società.

Per i recapiti della Società consultare la Sezione "Riferimenti utili".

A seguito del Recesso devono essere distrutti l'originale della documentazione assicurativa eventualmente ricevuta e eventuali copie cartacee e digitali, compresi il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

A seguito del Recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto entro 30 giorni da quello in cui la Società e l'Agenzia/Punto Vendita hanno ricevuto la comunicazione di Recesso, al netto degli oneri fiscali che restano a suo carico. Se la Polizza contiene Posizioni assicurative vincolate a favore di un terzo il Contraente deve fornire anche il consenso del terzo stesso al Recesso.

Quando e come devo pagare

Art. 1.6 - Pagamento del Premio ²

I Premi devono essere pagati all'Agenzia/Punto Vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società.

Il pagamento del Premio avviene con le modalità consentite dalla legge. Il sistema di acquisto via APP/web che avviene con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni stesse.

Art. 1.7 - Pagamento frazionato del Premio ³

Premesso che il Premio è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato con l'applicazione di una maggiorazione.

Per ogni Posizione assicurativa il Contraente può scegliere un diverso frazionamento del Premio.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo la scadenza della rata. La Società è esonerata da ogni obbligo mantenendo comunque il diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.8 - Pagamento frazionato mensile del Premio tramite addebito ricorrente (operante se indicato nella Posizione assicurativa il frazionamento mensile)

In relazione alla singola Posizione assicurativa la Società si riserva di concedere (e,



DUBBI

2 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che si deve pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa. Esso viene determinato, al momento della stipula dell'Assicurazione, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo.



DUBBI

3 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, l'Assicurazione, anche se stipulata, non potrà operare. Pertanto, se è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della stipulazione; se il Premio è frazionato, al pagamento di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.

una volta concessa, di revocare) al Contraente che ne faccia richiesta, la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in rate mensili, tramite addebito ricorrente, con applicazione di una maggiorazione. In relazione al frazionamento mensile del Premio la Società e il Contraente convengono quanto di seguito specificato.

A. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

A.1 - Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso una delle seguenti modalità:

- SEPA Direct Debit (S.D.D.);
- Addebito su Carta di Credito;
- Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.

L'autorizzazione all'addebito ricorrente è valida dal momento in cui il Contraente conferma tale richiesta. L'addebito finisce o automaticamente, quando termina l'Assicurazione, oppure se la Società comunica la revoca del frazionamento mensile.

A.2. - Obblighi del Contraente

Alla stipula, il Contraente deve:

- (i) aderire alla funzionalità denominata "Aggregatore dei metodi di pagamento" gestito dalla Società;
- (ii) aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, sul sito della Società o tramite APP, comunicando il proprio indirizzo email e numero di cellulare;
- (iii) comunicare un metodo di pagamento ricorrente tra quelli previsti al precedente punto A.1;
- (iv) provvedere subito al pagamento anticipato della prima rata con una delle modalità consentite dalla Società;
- (v) obbligarsi a pagare il Premio residuo in rate mensili, con il metodo di pagamento di cui al punto (iii).

Durante la validità della Posizione assicurativa, il Contraente deve comunicare alla Società eventuali variazioni degli strumenti di addebito ricorrente, nonché eventuali revoche del servizio di addebito. Il Contraente può inoltre modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite l'Area Riservata.

A.3 - Comunicazioni contrattuali

La Società invierà le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi all'Assicurazione in modalità digitale (per esempio sull'Area Riservata, all'indirizzo email/PEC o al

numero di cellulare forniti). Il Contraente deve comunicare tempestivamente le variazioni dei dati di contatto recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite l'Area Riservata.

B. Procedura di addebito ricorrente

B.1. - Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del Premio tramite addebito ricorrente autorizza la Società a inviare all'Istituto di Credito e/o all'Istituto di Moneta Elettronica del cliente gli ordini di addebito della rata mensile del Premio nelle seguenti tempistiche:

- per addebiti tramite SEPA Direct Debit, nei 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, o 6 giorni lavorativi prima nel caso in cui la data di scadenza della rata mensile coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo;
- per addebiti tramite Carta di Credito/Debito, 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata.

In seguito all'avvenuto addebito, la Società comunica al Contraente la copertura delle garanzie previste nella Posizione assicurativa di riferimento e fornisce in Area Riservata e APP la quietanza, il certificato di assicurazione e la Carta Verde per i quali è stato pagato il Premio.

La Polizza costituisce l'assolvimento dell'obbligo di prenotifica degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) della Società verso il Contraente.

B.2. - Mancato addebito

In caso di mancato addebito, la Società comunica al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura per le garanzie previste nella Posizione assicurativa di riferimento a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata non pagata e non procede all'addebito di eventuali altre rate successive. A questo punto il Contraente deve comunicare:

- se il metodo di pagamento è ancora valido, in questo caso la Società effettua ulteriori tentativi di addebito della rata non pagata, comunicando sempre al Contraente il loro esito;
- se il metodo non è più valido in tal caso il Contraente deve indicare un nuovo metodo tra quelli previsti al precedente punto A.1 che opera a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine. Se non lo fornisce, la concessione del frazionamento mensile sarà revocata e il Contraente dovrà pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione con una diversa modalità di pagamento.

Se tutti i tentativi di addebito della rata di Premio dovuta, sono negativi, il Contraente deve pagare quest'ultima rata:

- tramite l'Area Riservata;

- o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.

Trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di Premio senza che il Contraente abbia regolarizzato la posizione, la Società comunica la revoca del frazionamento mensile e il Contraente deve pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.

B.3 - Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Se il metodo di pagamento è SEPA Direct Debit e il titolare si avvale del diritto al rimborso degli addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, il Contraente deve pagare le rate rimborsate e indicare un nuovo metodo di pagamento se quello in uso non è più valido.

C. Rinnovo dell'Assicurazione

Alla scadenza della Posizione assicurativa, il Contraente che intende rinnovarla e consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza interruzioni deve accettare le condizioni di rinnovo:

- almeno 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza in caso di pagamento ricorrente tramite SEPA Direct Debit;
- almeno 2 giorni lavorativi prima della scadenza in caso di pagamento tramite Carta di Credito o Carta di Debito.

Il rinnovo con questa modalità di pagamento sarà possibile a patto che la Società mantenga la disponibilità al frazionamento mensile con addebito ricorrente.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il Contraente dovrà pagare la prima rata concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive. Qualora in capo al Contraente risultino una o più rate mensili non pagate per uno o più contratti assicurativi in vigore, o per altre Posizioni assicurative della Polizza, il frazionamento mensile non potrà essere rinnovato fino a che il Contraente non abbia provveduto a corrispondere tutte le rate non pagate.

D. Revoca del frazionamento mensile

Durante la validità della Posizione assicurativa la Società revoca la concessione del frazionamento mensile in questi casi:

- cessione della Posizione assicurativa all'acquirente in caso di alienazione del Veicolo assicurato;
- se vengono meno i requisiti previsti al precedente punto A.2 o si verifichi uno dei casi di mancato addebito di cui al precedente punto B.2 che abbiano come conseguenza la revoca del frazionamento mensile;

- se il Contraente richiede che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo a differenza di quanto previsto dal precedente punto A.3.

Se la Società revoca il frazionamento mensile, il Contraente dovrà pagare le rate del Premio annuo restanti in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento.

Art. 1.9 - Sostituzione della Posizione assicurativa e conguaglio del Premio

In tutti i casi in cui la Posizione assicurativa viene sostituita, ferma restando la sua scadenza annuale, si procede all'eventuale conguaglio del Premio rispetto a quello pagato e non goduto della Posizione assicurativa sostituita.

Che obblighi ho

Art. 1.10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Per la stipulazione dell'Assicurazione, il Contraente deve esibire la carta di circolazione, il certificato di proprietà o, ove previsto, il Documento unico.

La Società presta la copertura assicurativa in base alle circostanze di Rischio dichiarate dal Contraente alla stipula. Se la dichiarazione contiene informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile ad un Premio più alto. In questo caso, se il Contraente rilascia tali informazioni errate o incomplete con dolo (cioè con coscienza e volontà) o colpa grave, la Società può esercitare il diritto di Rivalsa per i danni liquidati ai Terzi o rifiutare la liquidazione del Sinistro e chiedere l'annullamento dell'Assicurazione. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può esercitare il diritto di Rivalsa per i danni liquidati ai Terzi, in proporzione del minor Premio percepito e può recedere dall'Assicurazione.

Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio ⁴

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei cambiamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti non conosciuti o non accettati dalla Società possono portare la Società all'esercizio del diritto di Rivalsa per i danni



DUBBI

4 In che modo è possibile sapere cosa prevede l'Art. 1898 del Codice civile riguardo a ciò che accade in caso di aggravamento del Rischio in corso di Assicurazione?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli Artt. del Codice civile richiamati nella copertura assicurativa, al fondo delle condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE NEL CONTRATTO", nella quale è riportato il testo integrale di tali Artt.

liquidati ai Terzi o a rifiutare la liquidazione del Sinistro. In questo caso l'Assicurazione termina come previsto dall'Art. 1898 del Codice civile.

Art. 1.12 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società deve ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, come previsto dall'Art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.13 - Assicurazione per conto altrui

Il Contraente può stipulare l'Assicurazione per conto altrui purché gli Assicurati rientrino nella definizione di Nucleo di Contratto. A tal fine deve fornire - se richiesto dalla Società - la prova della delega degli Assicurati a stipulare per loro conto la Posizione assicurativa sulla base delle loro esigenze. Il Contraente deve inoltre consegnare a ciascun Assicurato il Set Informativo e l'Estratto di Polizza.

Art. 1.14 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dichiarare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni relative allo stesso Rischio e alle stesse garanzie assicurate con la presente Posizione assicurativa. La mancata comunicazione dell'esistenza di altre assicurazioni, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l'Assicurato, deve avvisare tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'Art. 1910 del Codice civile. L'Assicurato deve richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo la rispettiva assicurazione autonomamente considerata, purché le somme complessivamente ricevute non superino l'ammontare del danno.

Variazioni contrattuali

Art. 1.15.1 - Trasferimento della proprietà del Veicolo o consegna in Conto vendita

Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del Veicolo o il Conto vendita, fornendone idonea documentazione.

Art. 1.15.1 - Trasferimento della proprietà del Veicolo ⁵

In questo caso, ferma la possibilità di richiedere la sospensione della Posizione assicurativa ai sensi del successivo Art. 1.19 (*Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa*), a scelta irrevocabile dell'alienante viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'Assicurazione viene resa valida per un altro Veicolo, della medesima tipologia, dell'alienante (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.

In tal caso la Società emette per il nuovo Veicolo una nuova Posizione assicurativa, in sostituzione di quella in essere, ed effettua l'eventuale conguaglio del Premio.

b) Cessione dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene ceduta all'acquirente. In tal caso deve esserne data immediata comunicazione all'acquirente ed alla Società, che emetterà l'appendice di cessione.

Con la cessione dell'Assicurazione viene revocato l'eventuale frazionamento del Premio previsto nella Posizione assicurativa e il Contraente dovrà pagare le rate del



DUBBI

5 Se vendo il Veicolo posso riutilizzare la copertura assicurativa per un altro Veicolo?

Se si ha intenzione di vendere il Veicolo occorre subito informare l'Agenzia/Punto Vendita dove è assegnata l'Assicurazione, che fornisce tutte le informazioni utili sulla documentazione da consegnare.

La copertura assicurativa a questo punto può essere ancora utilizzata con una di queste opzioni:

- cederla, al nuovo acquirente;
- assicurare un nuovo Veicolo, della medesima tipologia (ad esempio: nuovo motocarro in sostituzione del motocarro venduto), dello stesso Proprietario o del coniuge in comunione dei beni;
- risolverla, con la restituzione della parte di Premio pagata ma non goduta, se non si ha intenzione di acquistare un altro Veicolo o si desidera assicurarlo altrove.

NOTA BENE!

In caso di indecisioni sul "cosa fare", è possibile sospendere la Posizione assicurativa ai sensi del successivo Art. 1.19 (*Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa*).

Premio annuo restanti in un'unica soluzione.

L'Assicurazione ceduta si estingue alla sua naturale scadenza.

Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova copertura assicurativa, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.

Per l'Assicurazione dello stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare una nuova copertura assicurativa.

c) Risoluzione dell'Assicurazione

La Società risolve l'Assicurazione, previa esibizione dell'atto di trasferimento di proprietà registrato, e rimborsa il Premio netto pagato e non goduto a decorrere dalla data di avvenuta comunicazione all'Agenzia/Punto Vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di Posizione assicurativa sospesa.

Art. 1.15.2 - Consegna in Conto vendita

Se il Veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può richiedere la sospensione della Posizione assicurativa ai sensi del successivo Art. 1.19 (*Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa*), oppure adottare una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'Assicurazione viene resa valida su altro Veicolo, della medesima tipologia, a condizione che appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni. In tal caso la Società emette per il nuovo Veicolo una nuova Posizione assicurativa, in sostituzione di quella in essere, ed effettua l'eventuale conguaglio del Premio.

b) Risoluzione dell'Assicurazione

La Società risolve l'Assicurazione e rimborsa il Premio netto pagato e non goduto a decorrere dalla data della consegna in conto vendita risultante dalla documentazione predetta o dalla data di sospensione nel caso si tratti di Posizione assicurativa sospesa.

Art. 1.16 - Cessazione del Rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero

Nel caso di cessazione del Rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del Veicolo, il Contraente deve comunicarlo alla Società.

Nel caso di cessazione del Rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Contraente, inoltre, deve fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del Veicolo per la demolizione.

Nel caso di cessazione del Rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente, invece, deve fornire alla Società la documentazione del Pubblico Registro

Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento unico e della targa di immatricolazione.

Il Contraente può richiedere la sospensione della Posizione assicurativa ai sensi del successivo Art. 1.19 (*Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa*), oppure adottare una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'Assicurazione viene resa valida su altro Veicolo, della medesima tipologia, a condizione che appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni. In tal caso la Società emette per il nuovo Veicolo una nuova Posizione assicurativa, in sostituzione di quella in essere, ed effettua l'eventuale conguaglio del Premio.

b) Risoluzione dell'Assicurazione

La Società risolve l'Assicurazione e rimborsa il Premio netto pagato e non goduto a decorrere dalla data di consegna/presa in carico del Veicolo presso il demolitore o di esportazione definitiva all'estero risultante dalla documentazione predetta o dalla data di sospensione nel caso si tratti di Posizione assicurativa sospesa.

Art. 1.17 - Inidoneità del Veicolo o divieto all'uso in forza di una misura adottata dall'autorità competente

Nel caso di inidoneità del Veicolo all'uso come mezzo di trasporto, il Contraente deve fornire una dichiarazione scritta (sostitutiva dell'atto di notorietà) alla Società.⁶

Nel caso di divieto all'uso del Veicolo, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente, il Contraente deve fornire la documentazione a certificazione della misura stessa.

Il Contraente può richiedere la sospensione della Posizione assicurativa ai sensi del successivo Art. 1.19 (*Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa*), oppure richiedere la:

Risoluzione dell'Assicurazione

La Società risolve l'Assicurazione e rimborsa il Premio netto pagato e non goduto a decorrere dalla data di consegna della documentazione predetta alla Società o dalla data di sospensione nel caso si tratti di Posizione assicurativa sospesa.



DUBBI

6 Nel caso di inidoneità del Veicolo all'uso come mezzo di trasporto, per risolvere l'Assicurazione cosa devo fare?

In tal caso è necessario comunicare alla Società tale inidoneità del Veicolo, tramite la compilazione dello specifico "Modello di inidoneità Veicolo" disponibile presso la propria Agenzia/Punto Vendita.

Art. 1.18 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo

In caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo il Contraente deve comunicarlo alla Società consegnando copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il Contraente può richiedere la sospensione della Posizione assicurativa ai sensi del successivo Art. 1.19 (*Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa*), oppure adottare una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'Assicurazione viene resa valida su altro Veicolo, della medesima tipologia, a condizione che appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni. In tal caso la Società emette per il nuovo Veicolo una nuova Posizione assicurativa, in sostituzione di quella in essere, ed effettua l'eventuale conguaglio del Premio.

b) Risoluzione dell'Assicurazione

L'Assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (Art. 122, comma 3° del Codice). I danni causati dalla circolazione del Veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (Art. 283 del Codice).

La Società rimborsa il Premio netto pagato e non goduto, a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti o dalla data di sospensione nel caso si tratti di Posizione assicurativa sospesa.

Art. 1.19 - Sospensione e riattivazione della Posizione assicurativa

È possibile richiedere, con una formale autocertificazione inviata alla Società ⁷, la sospensione della Posizione assicurativa (sospensione congiunta di tutte le garanzie). La Società rilascia un'apposita appendice ove indicato il giorno da cui decorre e quello in cui termina la sospensione.

È possibile prorogare più volte il periodo di sospensione richiesto inizialmente, fermo che la durata massima complessiva della sospensione non può eccedere i 10 mesi per annualità assicurativa (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).



DUBBI

7 Cosa devo fare per sospendere l'Assicurazione o prorogare la sospensione in essere?

Per richiedere la sospensione dell'Assicurazione puoi procedere tramite la compilazione dello specifico "Modello di sospensione copertura assicurativa" disponibile presso la propria Agenzia/Punto Vendita, o tramite l'Area Riservata/APP utilizzando la funzione dedicata. Quanto precede ha validità anche nel caso in cui si debba richiedere la proroga della sospensione in essere.

Al pari della sospensione, anche la proroga della stessa deve essere richiesta con una formale autocertificazione inviata alla Società entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso (entro 5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutto il periodo della sospensione e riparte dal momento della riattivazione della Posizione assicurativa.

È possibile richiedere la riattivazione anticipata dell'Assicurazione rispetto al termine di sospensione inizialmente comunicato, rivolgendosi in Agenzia/Punto Vendita.

Qualora la Posizione assicurativa giunga al termine della sospensione inizialmente comunicato, sarà riattivata automaticamente come segue:

- proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della Tariffa in corso all'atto della stipula/rinnovo della Posizione assicurativa sospesa, con compensazione del Premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

Resta fermo che se al termine della sospensione predetto, a seguito di verifica della Banca Dati Ania da parte della Società, il rischio assicurato risulti cessato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, demolizione, esportazione, perdita di possesso del Veicolo) la Posizione assicurativa non sarà riattivata automaticamente, ma sarà oggetto di risoluzione; al Contraente verrà riconosciuto il Premio netto pagato e non goduto a decorrere dalla data di sospensione previa firma della relativa appendice di risoluzione rilasciata dalla Società.

Il Contraente può richiedere di riattivare l'Assicurazione sospesa su un altro Veicolo, rivolgendosi in Agenzia/Punto Vendita, purché:

- il Proprietario/Locatario del nuovo Veicolo è lo stesso del precedente o il coniuge in comunione dei beni;
- il precedente Veicolo sia stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero oppure è stato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita. Il Contraente deve provare queste circostanze con idonei documenti.

In tal caso la riattivazione avverrà con i seguenti criteri:

- emissione di una Posizione assicurativa sostituyente quella sospesa;
- proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;

- applicazione della Tariffa in corso all'atto della stipula/rinnovo della Posizione assicurativa sospesa, con compensazione del Premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

La sospensione dell'Assicurazione non è ammessa nei seguenti casi:

- Posizioni assicurative con solo garanzie diverse dalla R.C.A.;
- Posizioni assicurative di durata inferiore all'anno (comprese le cessioni di Posizioni assicurative temporanee).

Altre norme

Art. 1.20 - Modifiche dell'Assicurazione

Le modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.21 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata, oppure tramite PEC (posta elettronica certificata) se l'Assicurato o il Contraente ne sono in possesso. Le comunicazioni dell'Assicurato o del Contraente devono essere inviate all'Agenzia/Punto Vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Direzione della Società, salvo quanto previsto all'Art. 1.8 - *Pagamento frazionato del Premio tramite addebito ricorrente (A.3 Comunicazioni contrattuali)*.

Art. 1.22 - Lingua applicabile

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.

Art. 1.23 - Modalità di ricezione e trasmissione della documentazione

Il Contraente, prima della stipula della Polizza, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'Art. 120-*quater* del Codice:

- a) su supporto cartaceo;
- b) su supporto durevole non cartaceo;
- c) tramite un sito Internet solo se il Contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia se fornisce un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile per la distribuzione del prodotto.

Nei casi b) e c) il Contraente può richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la

tecnica di comunicazione prescelta in ogni momento.

La trasmissione del certificato di assicurazione e della Carta Verde avviene su supporto cartaceo tramite posta o, se il Contraente ha manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, tramite posta elettronica.

Art. 1.24 - Altre informazioni in caso di Vendita a distanza

Potendo essere venduta anche a distanza, le diverse fasi e modalità da seguire per la stipula della Polizza tramite Internet o APP sono indicate nel sito Internet/APP della Società. In caso di utilizzo di call center il Contraente ha diritto di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo.

Art. 1.25 - Sostituzione dei documenti assicurativi ⁸

Su richiesta del Contraente e a sue spese, la Società, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, ovvero siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato. Nel caso di sottrazione, il Contraente deve fornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 1.26 - Foro competente

Per le controversie il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1.27 - Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, relativi all'Assicurazione, presenti e futuri, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.28 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



DUBBI

8 Quali sono i documenti da tenere a bordo?

Quando si guida occorre avere sempre con sé, obbligatoriamente, alcuni documenti. Fra questi, oltre alla patente di guida ed al libretto di circolazione del Veicolo (o carta di circolazione o, ove previsto, il Documento unico), occorre avere a portata di mano il certificato di assicurazione (e la Carta Verde) rilasciati dalla Società al momento della stipula dell'Assicurazione, al fine di dimostrare la validità della copertura assicurativa in corso. Se i documenti assicurativi sono usurati, smarriti o rubati, occorre chiederne, a proprie spese, un duplicato alla Società ricordando, comunque, che a far fede sono validi anche i documenti in formato digitale (la Carta Verde è sempre cartacea).

Clausole di Vincolo comuni

Art.1.29 - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

Ferma l'operatività della garanzia prestata fino all'ora e alla data di effetto della nuova copertura assicurativa eventualmente stipulata e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell'Annualità Assicurativa, in caso di vincolo indicato nella Posizione assicurativa a favore dell'ente finanziatore o della società di Leasing, la Società - per tutta la durata del vincolo - si obbliga a:

- a) non consentire, in corso di copertura assicurativa, alcuna modifica o sospensione della garanzia prestata se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
- b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio, come anche l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Art.1.30 - Vincolo (condizione valida solo se espressamente richiamata nella Posizione assicurativa)

È operante il testo di vincolo allegato in Polizza alla specifica Posizione assicurativa.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia base (Rischio assicurato) ⁹

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a liquidare, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa.

Quanto precede si applica purché il Veicolo, venga utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto al momento dell'incidente e a prescindere dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

Quando il Veicolo assicurato è un rimorchio identificato con targa propria, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La garanzia è operante anche per l'Assicurazione della targa prova ai sensi del D.P.R. n.474 del 24.11.2001, purché la circolazione avvenga in Italia o all'estero in uno Stato con cui l'Italia ha sottoscritto l'accordo di reciprocità.

Se nella Posizione assicurativa è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi gli animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.



DUBBI

9 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati?

Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l'obbligo dell'Assicurazione R.C.A. per poter circolare con i veicoli a motore. Questa, infatti, rappresenta una forma di tutela a difesa delle vittime della strada.

Estensioni gratuite della garanzia R.C.A.

L'Assicurazione copre gratuitamente anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private (compresi i danni a Terzi dovuti all'Incendio del Veicolo);
2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;
3. la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo per i danni involontariamente causati a Terzi non trasportati in relazione a fatti legati alla circolazione del Veicolo assicurato;¹⁰
4. la responsabilità per i danni causati dal rimorchio (compresi i Carrelli appendice) purché in circolazione e regolarmente agganciato al Veicolo trainante indicato nella Posizione assicurativa. Per tale estensione occorre che il Veicolo trainante sia regolarmente abilitato al traino in base alla carta di circolazione o, ove previsto, al Documento unico ed alle disposizioni vigenti;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo. Tale estensione di copertura opera anche per i danni causati dalla circolazione del Veicolo con lama spartineve in aree private come da regolare autorizzazione documentata;
6. per i Veicoli che risultino adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione o, ove previsto, al Documento unico: la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la Società risarcirà anche i danni all'allievo conducente e all'istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa. **Durante l'esame di guida l'esaminatore e l'istruttore sono considerati Terzi; non è invece, considerato Terzo l'allievo che sia alla guida del Veicolo per la relativa prova pratica;**
7. per i Veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione o, ove previsto, al Documento unico: la responsabilità del Proprietario e del committente per i danni involontariamente causati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, comprese quelle eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, **esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle predette operazioni non sono considerati Terzi.**



ATTENZIONE

10 Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io?

Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva ma per evitare contenziosi, l'Assicurazione copre gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del conducente, aprendo la portiera provoca danni ad un ciclista, questo è coperto dalla garanzia R.C.A.

8. la Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli, Corredi professionali e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento.
9. per i rimorchi: la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dai Sinistri provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal Veicolo descritto nella Posizione assicurativa quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi;
10. per gli autocaravan: il sovrappeso del Veicolo, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella carta di circolazione o, ove previsto, nel Documento Unico;
11. i trasporti eccezionali ai sensi dell'articolo 10 del "Nuovo Codice della Strada" (d.lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni).

La Società inoltre assicura i rischi - non compresi nell'Assicurazione obbligatoria - indicati nelle "Estensioni Aggiuntive" all'Art. 2.6 (*Estensioni aggiuntive della garanzia R.C.A.*), espressamente richiamate nella Posizione assicurativa e per cui sia stato pagato il relativo Premio.

In questo caso, come pure nei casi previsti ai precedenti punti 3, 7, 8 e 9 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai Risarcimenti rientranti nell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle sopra richiamate "Estensioni gratuite" e delle "Estensioni Aggiuntive".

Cosa NON assicura

Art. 2.2 - Soggetti non assicurati

La garanzia R.C.A. non copre:

- i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti
 - a) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'Art. 129 del Codice.

Art. 2.3 - Rischi non assicurati

La garanzia R.C.A. non copre i danni causati:

- dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, come da Art. 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- da dolo del conducente.

Art. 2.4 - Esclusioni e Rivalsa ¹¹

L'Assicurazione non opera:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la necessaria licenza od il Veicolo non è guidato dal Proprietario/Locatario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- d) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento unico;
- e) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- f) se il Veicolo non è in regola con la revisione periodica;
- g) nel caso di Veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova o qualora la circolazione avvenga all'estero in uno Stato con cui l'Italia non ha sottoscritto l'accordo di reciprocità.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144, comma 2°, del



DUBBI

11 Che cosa vuol dire "Rivalsa"?

La "Rivalsa" è il diritto che la Società, per legge o per contratto, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'Incidente è avvenuto in violazione delle regole contrattuali (ad esempio: il conducente, causa un Incidente, alla guida di un Veicolo per il quale non è in possesso della relativa abilitazione). In alcuni casi, tuttavia, la Società rinuncia al diritto di Rivalsa (ad esempio nel caso di patente scaduta, purché venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro) salvaguardando totalmente il Cliente.

Codice, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto liquidare al Terzo in conseguenza dell'insonniponibilità di eccezioni prevista dalla predetta norma.

Resta fermo che:

- salvo quanto previsto dall'Art. 4.1 (*Denuncia di Sinistro*), la Società si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del Contraente e dell'Assicurato che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di Sinistro come previsto dall'Art. 1915 del Codice civile.
- Se la Posizione assicurativa, per cui sono stati rilasciati il certificato di Assicurazione e la Carta Verde, cessa di avere validità (per esempio nei casi di conto vendita, esercizio del Diritto di Recesso in caso di Vendita a distanza) o viene sospesa nel corso del periodo di Assicurazione il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di distruggere sia il certificato che la relativa Carta Verde. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa, nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto liquidare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 2.5 - Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.4 (*Esclusioni e Rivalsa*), rinuncia al diritto di Rivalsa:

- a) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. In caso di mancato rinnovo entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo;
- b) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. In caso di mancato rilascio entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- c) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, solamente per il primo Sinistro per ciascuna Annualità Assicurativa, e purché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale la Società limiterà l'azione di Rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 1.000,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della stessa Annualità Assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per l'intero esborso;

- d) se il Veicolo non può circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni;
- e) nel caso di autoveicoli per uso ufficio, auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, per i danni subiti dai Terzi trasportati se il trasporto non viene effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento unico, salvo il caso in cui avvenga in numero superiore a quello risultante dalla carta di circolazione o, ove previsto, del Documento unico di circolazione e di proprietà, per cui la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per l'intero esborso.

Come personalizzare

Art. 2.6 - Estensioni aggiuntive della garanzia R.C.A.

Il Contraente può acquistare una o più Estensioni aggiuntive tra quelle di seguito proposte. Le Estensioni aggiuntive saranno operanti se indicate nella Posizione assicurativa e se sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.6.1 - Protezione Rivalsa per guida in stato Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.4 (*Esclusioni e Rivalsa*), rinuncia al diritto di Rivalsa se il Veicolo è guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e purché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.

Art. 2.6.2 - Protezione Rivalsa per i danni subiti dai trasportati

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.4 (*Esclusioni e Rivalsa*), rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato nella Posizione assicurativa, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento unico.

La Società si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

Art. 2.6.3 - Azzerà Sinistro (prestabile in presenza di Attestato di rischio completo e senza Sinistri negli ultimi 6 anni valorizzati sullo stesso e solo se richiamata la formula tariffaria Bonus/Malus o Bonus/Malus con Franchigia nella Posizione assicurativa)¹²

Fermo restando quanto previsto nell'ambito della formula Tariffaria Bonus/Malus richiamata nella Posizione assicurativa, per l'evoluzione della classe di merito interna Unipol e del calcolo del Premio R.C.A., in occasione dell'eventuale rinnovo con la Società, la stessa non terrà conto del Sinistro - con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria - che farebbe scattare il malus, per il quale la Società ha effettuato una liquidazione, anche se parziale, nel corso dell'ultimo Periodo di osservazione.

In ogni caso la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) verrà invece regolarmente evoluta.

In caso di Sinistro con Responsabilità paritaria, che non abbia ancora concorso all'applicazione del malus, non se ne terrà conto per il calcolo del Premio R.C.A.

In presenza di due o più Sinistri con Responsabilità principale e/o con Responsabilità paritaria occorsi nello stesso Periodo di osservazione dell'Annualità di acquisto dell'Estensione aggiuntiva "Azzerà Sinistro", questa non opererà in alcun modo. In tal caso, alla prima scadenza annuale successiva, la Posizione assicurativa sarà assegnata alla classe di merito interna Unipol di pertinenza.

Per le Annualità Assicurative successive all'applicazione dell'Estensione aggiuntiva "Azzerà Sinistro":

- in caso di un unico ulteriore Sinistro nel Periodo di osservazione di tali Annualità:
 - se con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria che farebbe scattare il malus, la Società terrà conto, per il calcolo del Premio R.C.A. e dell'evoluzione della classe di merito interna Unipol, solo di tale ultimo Sinistro;
 - se con Responsabilità paritaria che non farebbe scattare il malus, la Società terrà conto per il calcolo del Premio R.C.A. solo di tale ultimo Sinistro;



DUBBI

12 In caso di Sinistro, se cambio compagnia assicurativa, questa Estensione aggiuntiva ha valore?

No. Al verificarsi del primo Sinistro che farebbe evolvere la classe di merito interna Unipol in malus, Unipol non ne terrà conto, con il vantaggio così di evitare il relativo aumento di prezzo. Questo non vuol dire che di quell'evento non vi sarà traccia perché, per legge, l'Attestato di rischio indicherà il Sinistro avvenuto così come lo scatto in malus della Classe Universale C.U. Quindi, se si decide di cambiare compagnia assicurativa e nell'anno appena concluso si è causato un Incidente, questo sarà comunque presente sull'Attestazione dello stato del rischio.

- in caso di due o più Sinistri nel Periodo di osservazione di tali Annualità, con Responsabilità principale e/o con Responsabilità paritaria, l'Estensione aggiuntiva "Azzera Sinistro" non opererà in alcun modo.

Art. 2.6.4 - Protezione Rivalsa per veicoli in uso ai dipendenti

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.4 (*Esclusioni e Rivalsa*), rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, **tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito alcuna abilitazione alla guida del Veicolo assicurato;**
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento unico;
- nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di **sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e purché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.**

L'Estensione aggiuntiva non opera nel caso in cui l'ente, la società, la ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.

Art. 2.6.5 - Protezione Rivalsa per fatto di figli minori

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.4 (*Esclusioni e Rivalsa*), rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del Veicolo indicato nella Posizione assicurativa per i danni involontariamente causati a Terzi da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati del Proprietario/Locatario del Veicolo;
- persone soggette a tutela del Proprietario/Locatario stesso e con lui conviventi.

L'Estensione aggiuntiva opera a condizione che la circolazione avvenga all'insaputa o contro la volontà del Proprietario/Locatario del Veicolo.

Art. 2.6.6 - Protezione Rivalsa Proprietario di Rimorchio/Semirimorchio

(Riservata al rimorchio o semirimorchio di autocarro)

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2054 del Codice civile nella sua qualità di Proprietario del rimorchio o semirimorchio di autocarro che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi.

L'Assicurazione è operante:

- quando il Risarcimento superi i Massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di Risarcimento eccedente tali Massimali, fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Posizione assicurativa;

- quando la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante;
- nel caso di azione di regresso esercitata dall'assicuratore della motrice, che abbia pagato l'intero danno, contro il Proprietario del rimorchio o semirimorchio di autocarro per la quota di danno allo stesso addebitabile.

Art. 2.6.7 - Protezione Rivalsa per la mancata revisione del Veicolo

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.4 (*Esclusioni e Rivalsa*), rinuncia al diritto di Rivalsa se il Veicolo non può circolare in quanto non in regola con la revisione periodica.

Come assicura

Art. 2.7 - Validità territoriale

L'Assicurazione opera nei seguenti territori:

- Repubblica Italiana;
- Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- Stati aderenti all'Unione Europea;
- Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera;
- altri Stati elencati - e non barrati - nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La Società rilascia la Carta Verde.

L'Assicurazione opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste nella Posizione assicurativa.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.

Per le targhe prova di cui al D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 non viene rilasciata la Carta Verde; ai fini della validità della copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) si precisa che, per le targhe prova, la stessa è operante oltre che in Italia anche negli Stati con cui l'Italia ha sottoscritto l'accordo di reciprocità.

FORMULA TARIFFARIA DELLA GARANZIA R.C.A.

Il cambiamento della formula tariffaria, laddove possibile, può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale della Posizione assicurativa.

Art. 2.8 - Fissa

(Riservata al rimorchio di autovetture)

L'Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "Fissa", che non prevede variazione di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel Periodo di osservazione.

Art. 2.9 - Fissa con Franchigia

(Riservata alla targa prova di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori)

L'Assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Fissa con Franchigia, che prevede per ogni Sinistro il pagamento da parte del Contraente e in solido dell'Assicurato, di una Franchigia fissa dell'importo riportato nella Posizione assicurativa. Tale formula tariffaria non prevede variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel Periodo di osservazione. Fatto salvo quanto previsto dagli Artt. 149 e 150 del Codice, la Società gestisce il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. Per l'evoluzione della classe C.U., non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché il Contraente rimborsi la Società. Se il rimborso avviene dopo la scadenza naturale della Posizione assicurativa, la Società:

- assegna alla Posizione assicurativa interessata, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, la C.U. cui la stessa sarebbe stata assegnata nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto;
- aggiorna la Banca Dati e rende disponibile per il Contraente o per gli altri Aveni diritto come previsto dall'Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento IVASS 9/2015 il nuovo documento in formato elettronico secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 2.10 - Bonus/Malus

(Riservata all'autocarro, autotreno, autoarticolato, trattore stradale, autoveicolo per trasporti specifici, autoveicolo ad uso speciale, autocaravan, mezzo d'opera, motocarri, motoveicolo uso speciale, quadriciclo a motore trasporto cose, ciclomotore trasporto cose, ciclomotore uso speciale, rimorchi trasporto cose, rimorchio ad uso speciale e targa prova rimorchi)

L'Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria Bonus/Malus, che prevede riduzioni o aumenti di Premio in relazione alla sinistrosità registrata nel Periodo di osservazione. Il Bonus/Malus si articola in 19 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio determinati secondo l'applicazione dei coefficienti indicati in Tariffa.

Art. 2.10.1 - Criteri di determinazione della classe di merito interna Unipol

Per la determinazione della classe di merito interna Unipol, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'Attestazione sullo stato del rischio in corso di validità e applicando i criteri seguente Tabella di corrispondenza:

TABELLA DI CORRISPONDENZA (ai sensi dell'Art. 4, comma 2 del Provvedimento IVASS 72/2018)	
CLASSE UNIVERSALE (CU)	CLASSE DI MERITO INTERNA UNIPOL
1 (provenienza da CU 1)	0
1 (provenienza da CU 2)	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

In presenza di un'Attestazione Unipol in corso di validità, relativa ad un'Assicurazione con prodotto "Unipol Unica" o "Unipol KM&Servizi", la Posizione assicurativa viene assegnata alla stessa classe di merito interna Unipol indicata nell'Attestazione stessa.

In caso di:

- a) prima immatricolazione al PRA;
- b) prima assicurazione post voltura al PRA;
- c) prima assicurazione post voltura al PRA a scadenza di contratto ceduto;
- d) prima iscrizione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli;

se il Contraente fornisce copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà o, ove previsto, del Documento unico, ovvero limitatamente alla lettera c) anche l'appendice di cessione del contratto, la Posizione assicurativa viene assegnata alla classe di merito interna Unipol 14 (salvo quanto previsto agli Artt. 2.11.1 - *Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'Art. 134, comma 4-bis del Codice*, 2.11.2 - *Regole di mantenimento della classe C.U.*, 2.11.2.3 - *Veicolo già assicurato all'estero*). Se i documenti predetti non vengono presentati, la Posizione assicurativa è assegnata alla classe di merito interna Unipol 18.

Art. 2.10.2 - Sostituzione della Posizione assicurativa e mantenimento della classe di merito interna Unipol

La sostituzione della Posizione assicurativa, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di una Posizione assicurativa sospesa, non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna Unipol - purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Art. 2.10.3 - Regole evolutive della classe di merito interna Unipol

Alla prima scadenza annuale successiva a quella della stipulazione, la Posizione assicurativa è assegnata alla classe di merito interna Unipol di pertinenza, in base alla TABELLA 2, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, liquidazioni a seguito di:

- Sinistri con Responsabilità principale;
- Sinistri con Responsabilità paritaria, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, se la percentuale di responsabilità "cumulata" è pari ad almeno il 51%.

Nel caso di liquidazioni a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, le successive liquidazioni - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di liquidazione, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento - la Posizione assicurativa è considerata senza Sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta TABELLA 2.

TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di assegnazione interna Unipol in base a:

- numero di Sinistri con Responsabilità principale liquidati;
- numero di volte che la Responsabilità paritaria "cumulata" per i Sinistri liquidati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni.

N° Sinistri	0	1	2	3	4 o più
Evoluzione della classe di merito interna Unipol di assegnazione rispetto a quella di provenienza	-1 (fino al raggiungimento della classe di merito 0)	+2 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+5 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+8 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+11 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)

Come personalizzare la Formula Tariffaria Bonus/Malus

Art. 2.10.4 - Opzioni tariffarie della Formula tariffaria Bonus/Malus (operanti solo se espressamente richiamate nella Posizione assicurativa)

La formula tariffaria Bonus/Malus prevede le seguenti opzioni tariffarie:

- Bonus/Malus con Franchigia;
- Riparazione Diretta;
- A Tempo.

Art. 2.10.4.1 - Bonus/Malus con Franchigia

(Riservata all'autocarro, autotreno, autoarticolato, trattore stradale, autoveicolo per trasporti specifici, autoveicolo ad uso speciale, autocaravan, mezzo d'opera, rimorchi trasporto cose, rimorchio ad uso speciale e targhe prova rimorchi)

L'Assicurazione può essere stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus con Franchigia che oltre a prevedere diminuzioni o aumenti dell'importo del Premio in relazione alla sinistrosità registrata nel Periodo di osservazione, prevede per ogni Sinistro il pagamento da parte del Contraente e in solido dell'Assicurato, di una Franchigia fissa dell'importo riportato nella Posizione assicurativa. Fatto salvo quanto previsto dagli Artt. 149 e 150 del Codice, la Società gestisce il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. Per l'evoluzione della classe C.U. e della classe di merito interna Unipol, non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché il Contraente rimborsi tramite CONSAP (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o direttamente tramite la Società (per gli altri Sinistri). Se il rimborso avviene dopo la scadenza naturale della Posizione assicurativa, la Società:

- assegna alla Posizione assicurativa interessata, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, la C.U. e la classe di merito interna Unipol cui la stessa sarebbe stata assegnata nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto;
- aggiorna la Banca Dati e rende disponibile per il Contraente o per gli altri Avenuti diritto come previsto dall'Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento IVASS 9/2015 il nuovo documento in formato elettronico secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 2.10.4.2 - Riparazione Diretta

(Riservata ad autocarri con peso a pieno carico fino a 35 q.li)

La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia R.C.A., per i Sinistri che rientrino nella procedura e nella disciplina del "Risarcimento Diretto" prevista dagli Artt. 149 e 150 del Codice, nella forma del "Risarcimento del danno in Forma Specifica" secondo i criteri di Risarcimento previsti dall'Art. 4.2 (Risarcimento del danno da circolazione). Tale modalità di Risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui l'Assicurato non sia responsabile neppure

parzialmente della causazione del danno stesso e la riparazione del Veicolo non sia antieconomica, come previsto dal predetto Art. 4.2 - lettera d) "Riparazione diretta".

L'Assicurato si obbliga ad effettuare la riparazione del Veicolo assicurato presso il centro di autoriparazione, a sua scelta, tra quelli "attivi" indicati dalla Società facenti parte del circuito UnipolService. In virtù di ciò il Premio R.C.A. sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa ed indicata nella Posizione assicurativa.

La predetta modalità di Risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della Posizione assicurativa per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla Posizione assicurativa sostituyente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalla Tariffa.

Sconto al rinnovo

Dopo ogni riparazione effettuata presso un centro di autoriparazione "attivo" del circuito UnipolService, sulla stessa Posizione assicurativa sarà riconosciuto uno sconto di € 40,00 sul Premio della garanzia R.C.A. al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dell'imposta sulle assicurazioni.

Tale sconto verrà riconosciuto al primo rinnovo annuale della Posizione assicurativa, purché il Sinistro sia stato liquidato non oltre il sessantesimo giorno prima della scadenza annuale della Posizione assicurativa.

Per i Sinistri liquidati nei 60 giorni precedenti la data di scadenza annuale della Posizione assicurativa, lo sconto potrà essere riconosciuto in occasione dell'eventuale rinnovo alla successiva scadenza annuale.

In nessun caso il Premio netto della garanzia R.C.A. indicato nella Posizione assicurativa, a seguito dell'applicazione dello sconto, potrà essere inferiore ad € 150,00.

Art. 2.10.4.3 - A Tempo ¹³

(Sempre prevista ed operante con tecnologia Unibox)

Per l'attivazione dell'opzione tariffaria A Tempo occorre che nella Posizione assicurativa sia prevista la tecnologia Unibox.

La Società, attraverso la rete degli installatori convenzionati con il Provider telematico,



DUBBI

13 Che cos'è la Tariffa A Tempo?

La Tariffa A Tempo è riservata a coloro che scelgono di installare Unibox sul proprio Veicolo. Tale scelta porta significativi vantaggi quali la riduzione del Premio (prevista dalla presenza di meccanismi elettronici che registrano l'attività del Veicolo, come da Art. 132 - ter del Codice delle Assicurazioni Private) ed il calcolo del Premio di rinnovo in base al tempo di percorrenza annuo effettuato.

si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli alla tecnologia Unibox installata sul Veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio.

- **Con Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe è necessario che il Contraente:**
 - abbia già installato o installi ed attivi il contatore satellitare Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe;
 - adempia agli specifici impegni contrattuali indicati all'Art. 3.2 (*Unibox Self, SuperEasy Più, Pro e Safe*).

L'Assicurazione così stipulata consente di beneficiare delle seguenti riduzioni del Premio:

- 1) all'atto della stipula, nella misura fissa indicata nella Posizione assicurativa;
- 2) agli eventuali successivi rinnovi, in misura variabile in base alla percorrenza (tempo) rilevata dal contatore satellitare Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe, a patto che sia mantenuto Unibox al rinnovo contrattuale.

Il conteggio del tempo di percorrenza verrà effettuato secondo la seguente formula:

$$\text{ore su base annua} = \text{ore di percorrenza rilevate totali} / \text{giorni di osservazione} \times 365$$

La frazione di Anno, se prevista, costituisce Periodo Assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista dalla Tariffa in corso sulla Posizione assicurativa.

Per la determinazione del tempo di percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi da Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe nel suo periodo di osservazione, secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe o, se successivo, dal giorno di decorrenza della Posizione assicurativa e termina 90 giorni prima della scadenza dell'Annualità Assicurativa;
- i periodi successivi hanno durata di un Anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza dell'Annualità Assicurativa e terminano 90 giorni prima della scadenza dell'Annualità Assicurativa stessa.

Al rinnovo della Posizione assicurativa, per la determinazione della riduzione di Premio variabile in base al tempo di percorrenza rilevato, si precisa che:

- se il periodo di osservazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe risulta inferiore o superiore ad un Anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un Anno;

- se il periodo di osservazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo quanto stabilito dal precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta nell'Annualità precedente;
- se il periodo di osservazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe risultasse uguale o superiore a 180 giorni ma caratterizzato da una o più anomalie del contatore, viene applicato un aggravio alle "ore di percorrenza rilevate" che può comportare una minor percentuale di riduzione del Premio rispetto a quella indicata nella Posizione assicurativa. L'aggravio di "ore di percorrenza", calcolato sulla base del numero delle anomalie e del relativo numero di giorni di anomalia, si somma al numero di "ore di percorrenza rilevate" dal contatore;
- se il periodo di osservazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe risultasse uguale o superiore a 180 giorni ma caratterizzato per l'intera sua durata da una o più anomalie del contatore, viene applicata la percentuale di riduzione del Premio minima tra quelle indicate nella Posizione assicurativa;
- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del Veicolo assicurato e riportato nella Posizione assicurativa; nel caso di sostituzione del Veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a Veicoli diversi.

I giorni di sospensione della Posizione assicurativa (sospensione dovuta a qualsiasi motivo), non concorrono né alla rilevazione delle percorrenze, né al conteggio dei giorni di osservazione.

La cessazione per qualunque causa della Posizione assicurativa comporta anche l'inutilizzabilità dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.

La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati all'Art. 3.2 (Unibox Self, SuperEasy Più, Pro e Safe), comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente opzione tariffaria, con le seguenti conseguenze:

- a. la perdita dello sconto fisso;
 - b. il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l'eventuale successiva Annualità assicurativa.
- Con Unibox Smart Drive o Smart Move è necessario che il Contraente:
 - abbia già installato o installi il dispositivo "Unibox Smart Drive" o "Unibox Smart Move" e lo colleghi tramite connessione Bluetooth all'App dedicata installata sullo smartphone (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione

del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>);

- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati all'Art. 3.3 (*Unibox Smart Drive o Smart Move*).

L'Assicurazione così stipulata consente di beneficiare delle seguenti riduzioni del Premio:

- 1) all'atto della stipula, nella misura fissa indicata nella Posizione assicurativa;
- 2) agli eventuali successivi rinnovi, in misura variabile in base alla percorrenza (tempo) rilevata dal dispositivo Unibox Smart Drive o Smart Move, a patto che sia mantenuto Unibox al rinnovo contrattuale.

Il conteggio del tempo di percorrenza verrà effettuato secondo la seguente formula:

ore su base annua = ore di percorrenza rilevate totali / giorni osservazione X 365

La frazione di Anno, se prevista, costituisce Periodo Assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista dalla Tariffa in corso sulla Posizione assicurativa.

Per la determinazione del tempo di percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati da Unibox Smart Drive o Smart Move e trasmessi, in seguito al collegamento Bluetooth con l'App dedicata installata sullo smartphone (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>); nel periodo di osservazione, secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di ricezione della comunicazione di attivazione del dispositivo, segnalata via sms dal Provider telematico, o, se successivo, dal giorno di decorrenza della Posizione assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'Annualità Assicurativa; se l'ultimo collegamento per la trasmissione dei dati è antecedente ai 60 giorni predetti, il primo periodo di osservazione è concluso in pari data e tale flusso dati è da considerarsi l'ultimo utile per la determinazione del tempo di percorrenza;
- i periodi successivi hanno una durata che decorre dall'ultimo collegamento utile per la trasmissione dei dati relativi alla Posizione assicurativa scaduta e termina 60 giorni prima della scadenza dell'Annualità Assicurativa

della Posizione assicurativa in vigore; se l'ultimo collegamento per la trasmissione dei dati relativi la Posizione assicurativa in vigore è antecedente ai 60 giorni predetti, il periodo di osservazione è concluso in pari data e tale flusso dati è da considerarsi l'ultimo utile per la determinazione del tempo di percorrenza.

Al rinnovo della Posizione assicurativa, per la determinazione della riduzione di Premio variabile in base al tempo di percorrenza rilevato, si precisa che:

- se il periodo di osservazione di Unibox Smart Drive o Smart Move risulta inferiore o superiore ad un Anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un Anno;
- se il periodo di osservazione di Unibox Smart Drive o Smart Move risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo quanto stabilito dal precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta nell'Annualità precedente;
- se il periodo di osservazione di Unibox Smart Drive o Smart Move risultasse uguale o superiore a 180 giorni ma caratterizzato da una o più anomalie del dispositivo, viene applicato un aggravio alle "ore di percorrenza rilevate" che può comportare una minor percentuale di riduzione del Premio rispetto a quella indicata nella Posizione assicurativa. L'aggravio di "ore di percorrenza", calcolato sulla base del numero delle anomalie e del relativo numero di giorni di anomalia, si somma al numero di "ore di percorrenza rilevate" dal dispositivo;
- se il periodo di osservazione di Unibox Smart Drive o Smart Move risultasse uguale o superiore a 180 giorni ma caratterizzato per l'intera sua durata da una o più anomalie del dispositivo, viene applicata la percentuale di riduzione del Premio minima tra quelle indicate nella Posizione assicurativa;
- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del Veicolo assicurato e riportato nella Posizione assicurativa; nel caso di sostituzione del Veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a Veicoli diversi;

I giorni di sospensione della Posizione assicurativa (sospensione dovuta a qualsiasi motivo), non concorrono né alla rilevazione delle percorrenze, né al conteggio dei giorni di osservazione.

La cessazione per qualunque causa della Posizione assicurativa comporta anche

l'inutilizzabilità dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati all'Art. 3.3 (*Unibox Smart Drive o Smart Move*), comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente opzione tariffaria, con le seguenti conseguenze:

- a. la perdita dello sconto fisso;
- b. il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l'eventuale successiva Annualità Assicurativa.

CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)

Art. 2.11 - Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)¹⁴

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) - prevista per tutte le formule tariffarie - viene assegnata nella Posizione assicurativa seguendo i criteri del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e dell'Art. 134 *comma 4-bis* del Codice; agli stessi criteri si fa riferimento anche se l'Attestato sullo stato del rischio non riporta la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).

Art. 2.11.1 - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'Art. 134, comma 4-bis del Codice

La Società, in tutti i casi di stipulazione di una nuova Posizione assicurativa e in tutti i casi di rinnovo di coperture assicurative già stipulate, purché in assenza di Sinistri con Responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'Attestato di rischio, relativi a un ulteriore Veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo Nucleo Familiare, non può assegnare alla Posizione assicurativa una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo Attestato di rischio conseguito sul Veicolo già assicurato.



DUBBI

14 Cos'è la Classe C.U e come viene determinata?

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni Veicolo assicurato, secondo i criteri stabiliti dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la Classe C.U.) che consente il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie.

Ciò al fine di facilitare il "passaggio" dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.

Art. 2.11.2 - Regole di mantenimento della classe C.U.

La Società, fatto salvo quanto previsto all'Art. 2.11.1 (*Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'Art. 134, comma 4-bis, del Codice*), in tutti i casi di stipula di una nuova Posizione assicurativa in presenza di un'Attestazione in corso di validità, mantiene la classe C.U. nei seguenti casi:

- vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero, Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicurato, purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo Veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del Locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'Art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992);
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato in seguito a cambiamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe C.U. maturata sul Veicolo ora intestato ad altri;
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. All'acquirente è attribuita la classe di C.U. maturata sul Veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di C.U. maturata sul Veicolo ceduto su altro Veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di una nuova copertura assicurativa.

La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il Veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione;

- acquisto da parte dell'utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'Art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all'utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dallo stesso acquistato;
- acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo dello stesso, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'Art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap. Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un Veicolo potrà godere della classe di merito di C.U. maturata su un eventuale altro Veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione come previsto dalla su citata disposizione;
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte;

- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato da ditta individuale a persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata, e viceversa. La disposizione si applica anche su un Veicolo acquistato in proprio dalla persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi;
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato a persona giuridica in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di altra società di persone o di capitali;
- cambiamento della classificazione del Veicolo assicurato (come da Art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992).

Art. 2.11.2.1 - Rientro del Veicolo assicurato dal conto vendita

Se l'incarico in conto vendita non va a buon fine, il Proprietario rientra in possesso del Veicolo ed il Contraente si è già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulata una nuova copertura assicurativa che mantenga la classe C.U. precedente al conto vendita.

Art. 2.11.2.2 - Ritrovamento del Veicolo assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita

Se il Veicolo oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita viene ritrovato, il Proprietario ne rientra in possesso ed il Contraente si è già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulata una nuova copertura assicurativa che mantenga la classe C.U. precedente alla perdita di possesso.

Art. 2.11.2.3 - Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui la nuova Posizione assicurativa si riferisca ad un Veicolo già assicurato all'estero, la copertura assicurativa è assegnata alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna una dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe C.U. da applicare alla Posizione assicurativa stessa, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

Art. 2.11.3 - Sostituzione della Posizione assicurativa e mantenimento della classe di Conversione Universale (C.U.)

La sostituzione della Posizione assicurativa non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe C.U. - purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Art. 2.11.4 - Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 (Tabella 1 - Criteri di attribuzione della classe di C.U.).

Art. 2.12 - Attestazione sullo stato del rischio

Se risulta concluso il Periodo di osservazione, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, la Società consegna per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto, un'Attestazione contenente:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- gli stessi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto all'Attestazione;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro Avente diritto, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di Polizza;
- la formula tariffaria in base alla quale è stata stipulata la Posizione assicurativa;
- la data di scadenza della Posizione assicurativa per la quale l'Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri liquidati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale e con Responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza della Posizione assicurativa con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose);
- la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all'Assicurato e da questi non corrisposte.

Nel caso di Posizione assicurativa stipulata ai sensi e per gli effetti previsti dall'Art. 134, comma 4-bis, del Codice l'Attestazione contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.

Per tutte le Posizioni assicurative, nell'Attestazione vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

Se la Posizione assicurativa è stipulata sulla base della formula tariffaria Bonus/Malus che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione viene anche indicata la classe di merito interna Unipol di provenienza e quella di assegnazione della copertura assicurativa per l'annualità successiva.

In caso di cessione dell'Assicurazione, risoluzione della Posizione assicurativa per Furto,

esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo la Società consegna per via telematica l'Attestazione relativa all'annualità in corso se il Periodo di osservazione risulta concluso.

La Società non elabora l'Attestazione nel caso di:

- coperture assicurative che abbiano avuto una durata inferiore ad un Anno;
- coperture assicurative che abbiano avuto efficacia inferiore ad un Anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- coperture assicurative annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo;
- cessione dell'Assicurazione per trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato, se il Periodo di osservazione non risulta concluso.

L'Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza della copertura assicurativa a cui si riferisce. Decorso 15 giorni (periodo di comportamento) dalla scadenza della copertura assicurativa alla quale l'attestato si riferisce, l'Attestazione può essere utilizzata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale copertura assicurativa o attesti la stipula di una copertura assicurativa della durata inferiore ad un Anno. In questo ultimo caso, se viene attestata la stipula di una copertura assicurativa di durata temporanea entro la scadenza del periodo di comportamento, la dichiarazione attestante la mancata circolazione del Veicolo riguarderà il periodo successivo alla scadenza della copertura assicurativa di durata inferiore ad un Anno; se viene attestata la stipula di una copertura assicurativa di durata temporanea successiva alla scadenza del periodo di comportamento, la dichiarazione attestante la mancata circolazione del Veicolo riguarderà sia il periodo successivo alla scadenza del comportamento, sia quello successivo alla scadenza della copertura assicurativa di durata temporanea.

Ove la copertura assicurativa scaduta alla quale l'attestato si riferisce, preveda un periodo di comportamento superiore ai 15 giorni predetti (condizione contrattuale che deve essere dimostrata dal Contraente tramite dell'esibizione della precedente Assicurazione), la dichiarazione di mancata circolazione o l'attestazione di stipula della copertura assicurativa di durata temporanea deve essere resa decorso tale maggior termine. In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l'Art. 1.10 (*Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio*). In assenza di Attestazione valida o in presenza di un'osservazione della sinistrosità discontinua senza dichiarazione della mancata circolazione predetta, l'Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, se prevista, con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18. In ogni caso, se sono decorsi 5 anni, l'Attestazione non può più essere utilizzata.

Art. 2.13 - Sinistri "tardivi" e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea

La Società, per l'evoluzione della classe di merito interna Unipol e della classe C.U., per le Annualità successive a quella della stipulazione della Posizione assicurativa tiene conto:

- dei Sinistri non ancora indicati nell'Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri "tardivi"), in quanto liquidati dopo la scadenza del Periodo di osservazione precedente oppure liquidati dopo la scadenza della precedente copertura assicurativa;
- dei Sinistri relativi a coperture assicurative di durata inferiore ad un Anno (durata temporanea).

Art. 2.14 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro

Nel caso in cui un Sinistro già definito come "senza seguito" venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la Responsabilità principale o in caso di Responsabilità paritaria in cui il cumulo con altro Sinistro della stessa natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, la Società procederà, alla maturazione del Periodo di osservazione successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla riclassificazione della Posizione assicurativa relativamente alla classe di merito interna Unipol e alla classe C.U. con i conseguenti conguagli di Premio, se previsti.

La Società aggiorna la Banca Dati e rende disponibile per il Contraente o per gli altri Aveni diritto come previsto dall'Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento IVASS 9/2015 il nuovo documento in formato elettronico secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 2.15 - Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati ¹⁵

Il Contraente può evitare gli aumenti di Premio e fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della classe di merito interna Unipol



DUBBI

15 Posso evitare l'applicazione del malus in caso di Incidente con colpa?

Nella R.C.A. fare Incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito (interna e C.U.) e pagare di più negli anni successivi. Quindi, la prima regola per evitare malus e non pagare un Premio maggiore è non fare Incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l'applicazione si può rimborsare l'importo di quanto risarcito ai danneggiati



RECAPITI

NOTA BENE!

Per conoscere l'importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia/Punto Vendita o alla CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A. (vedi Sezione "Riferimenti utili").

(ed evoluzioni della classe C.U.), offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza della Posizione assicurativa. Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell'Annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla scadenza della Posizione assicurativa stessa. La richiesta di rimborso verso CONSAP (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") non può essere esercitata se nella Posizione assicurativa di Polizza è prevista la formula tariffaria "Fissa" o "Fissa con Franchigia".

Sintesi dei Limiti di Risarcimento

R.C.A.

Prestazioni	Limiti/Sottolimiti
Risarcimento danni da circolazione del Veicolo	La copertura opera fino al Massimale indicato nella Posizione assicurativa. Può essere scelto tra un minimo di € 6.450.000/Sinistro per danni a persone e € 1.300.000/Sinistro per danni a cose (Massimale complessivo € 7.750.000/Sinistro) e un massimo di € 80.000.000/Sinistro per danni a persone e € 20.000.000/Sinistro per danni a cose (Massimale complessivo € 100.000.000/Sinistro).

Art. 3.1 - Scatola Nera¹⁶

Premessa

La Società ha stipulato un accordo con il Provider telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo elettronico denominato "Scatola Nera", fornito in comodato al Contraente.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio (riduzione prevista dalla presenza di meccanismi elettronici che registrano l'attività del Veicolo, come da Art. 132 - ter del Codice) sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del Veicolo assicurato della Scatola Nera, concessa in comodato dal Provider telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli Artt. 1803 e seguenti del Codice civile;
2. la stipulazione da parte del Contraente del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi previsto al precedente punto 2, che deve essere stipulato dal Contraente contemporaneamente alla Posizione assicurativa, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 - "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati";
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione della Scatola Nera;
- cessione del contratto;
- trasferimento di proprietà del Veicolo.



DUBBI

16 Quali servizi ho a disposizione montando la Scatola Nera?

I servizi offerti dal montaggio della Scatola Nera riguardano la registrazione di eventuali Incidenti stradali ai cui dati è possibile accedere, rivolgendosi al Servizio Clienti del Provider telematico, in caso di Sinistro (ad esempio con dinamica controversa) così come in caso di sanzioni comminate dalle Autorità.

La Società ha facoltà di cambiare il Provider telematico dandone tempestivo avviso al Contraente.

Art. 3.1.1 - Validità dei servizi infotelematici

I servizi sono validi esclusivamente su autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera (di cui all'Art. 54, I comma, lettere d), e), f), g), h), i), m), n) del Nuovo Codice della Strada).

Art. 3.1.2 - Scatola Nera in comodato

(Riservata all'autocarro, trattore stradale, autoveicolo per trasporti specifici, autoveicolo per uso speciale, autotreno, autoarticolato, autocaravan, mezzo d'opera)

Fatto salvo quanto indicato in Premessa:

- a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
1. fare installare ed attivare la Scatola Nera sul Veicolo (mantenendola installata sullo stesso per tutta la durata della Posizione assicurativa) da un installatore convenzionato con il Provider telematico o con altra Società terza appositamente delegata alla gestione di questa attività, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva;
 2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider telematico o l'installatore convenzionato, se impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
 3. comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/ residenza e/o recapito telefonico, come anche i nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire la Scatola Nera, sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/stipulazione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;
 5. fare disinstallare la Scatola Nera, in caso di cessazione di Rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Posizione assicurativa per

qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente la Società, che comunica con il Provider telematico per le operazioni di recupero della Scatola Nera presso l'installatore stesso;

6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomalia della Scatola Nera, segnalato dal Servizio Clienti del Provider telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti tramite lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo Proprietario, nel caso di cessione della copertura assicurativa con trasferimento di proprietà del Veicolo, dell'installazione della Scatola Nera a bordo del Veicolo e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico. Se il nuovo Proprietario:
 - non appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente,
 - o
 - appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente, ma non intende usufruire dei servizi previsti dalla tecnologia Scatola Nera (servizi del Provider telematico),

il Contraente dovrà disinstallare la Scatola Nera dal Veicolo assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e darne comunicazione alla Società;

8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento della Scatola Nera:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti alla Scatola Nera o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico tramite lettera o altri mezzi telematici.
 9. informare la Società e il Servizio Clienti del Provider telematico del trasferimento di proprietà del Veicolo.
- b) Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni previste alla precedente lettera a), in caso di Sinistro R.C.A. avvenuto prima dell'attivazione della Scatola Nera o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio della Scatola Nera e la consegna a terzi del Veicolo stesso, la Società non effettuerà la Rivalsa prevista al punto 1 b) della successiva lettera e).

- c) Se la Posizione assicurativa viene sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati proseguirà fino allo smontaggio della Scatola Nera.
- d) In caso di Sinistro R.C.A. il Contraente ha il diritto di richiedere, scrivendo a privacy@unipoltech.it, tutti i dati registrati dalla Scatola Nera.
- e) Il mancato rispetto degli obblighi previsti alla precedente lettera a) comporta:
1. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il Contraente, se non si è verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare alla Società l'importo pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione della Scatola Nera e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza della Scatola Nera, per l'intero Periodo Assicurativo;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di Premio previsto al precedente punto 1a), si dovesse verificare un Sinistro R.C.A., la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente liquidate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione della Scatola Nera e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza della Scatola Nera, con il massimo di € 5.000,00;
 2. relativamente agli obblighi previsti ai punti 3 e 8:

i servizi infotelematici previsti nel Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
 3. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2, 4, 6 (solo nel caso in cui l'anomalia viene certificata dall'installatore convenzionato come guasto) e 7 oltre che nel caso di risoluzione da parte del Contraente del contratto con il Provider telematico:

al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, la Posizione assicurativa verrà sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società l'importo pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione della Scatola Nera e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza della Scatola Nera, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

- f) Sul sito web del Provider telematico è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate ed abilitate all'installazione della Scatola Nera. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione della Scatola Nera in caso di sostituzione Veicolo e di smontaggio definitivo della stessa dovranno essere effettuate, senza costi, presso le strutture convenzionate ed abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito web del Provider telematico; **se il Contraente intende effettuare tali operazioni presso strutture convenzionate diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese.**

UNIBOX

Art. 3.2 - Unibox Self, SuperEasy Più, Pro e Safe ¹⁷

Premessa

La Società ha stipulato un accordo con il Provider telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il Contatore Satellitare denominato Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe, fornito in comodato al Contraente.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio (riduzione prevista dalla presenza di meccanismi elettronici che registrano l'attività del Veicolo, come da Art. 132 - ter del Codice) sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del Veicolo assicurato di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe, concesso in comodato dal Provider telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli Artt. 1803 e seguenti del Codice civile;
2. la stipulazione da parte del Contraente del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi previsto al precedente punto 2, che deve essere stipulato dal Contraente contemporaneamente alla Posizione assicurativa, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 - "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati";



DUBBI

17 Quali sono i benefici offerti dal dispositivo satellitare Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe?

L'installazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe permette, rilevando alcuni dati relativi all'utilizzo del Veicolo (tempo di percorrenza annua), di usufruire sia di importanti agevolazioni di Premio sulla Posizione assicurativa Auto (Tariffa "A Tempo" per la garanzia R.C.A.) sia di poter accedere ai dati relativi ad un Incidente stradale, ad esempio in caso di dinamiche controverse, o di sanzioni comminate dalle Autorità.

- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe;
- cessione del contratto;
- trasferimento di proprietà del Veicolo.

La Società ha facoltà di cambiare il Provider telematico dandone tempestivo avviso al Contraente.

Art. 3.2.1 - Validità dei servizi infotelematici

I servizi infotelematici, relativi ai dispositivi Unibox Self, SuperEasy Più, Pro o Safe sono validi esclusivamente per le tipologie di Veicoli seguenti:

- Unibox Self e Unibox SuperEasy Più
 - per autocarri, autoveicoli per uso speciale aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li (di cui all'Art. 54, I comma, lettere d), g) del Nuovo Codice della Strada).
- Unibox Pro e Unibox Safe
 - per autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera (di cui all'Art. 54, I comma, lettere d), e), f), g), h), i), m), n) del Nuovo Codice della Strada).

Art. 3.2.2 - Unibox Self, SuperEasy Più, Pro e Safe in comodato

Unibox Self¹⁸

(Riservata all'autocarro, autoveicolo per uso speciale avente peso complessivo a pieno



DUBBI

18 Posso installare autonomamente il dispositivo Unibox Self?

Il dispositivo Unibox Self può essere facilmente montato in autonomia, seguendo le istruzioni riportate all'interno della confezione. Se invece si vuol richiedere l'installazione da parte di un professionista, con una piccola spesa il Cliente può rivolgersi ai tecnici convenzionati il cui elenco è accessibile sul sito internet del Provider telematico indicato nella Nota informativa precontrattuale dello stesso. Pari indicazioni valgono anche per il dispositivo Unibox SuperEasy Più.

carico non superiore a 35 q.li)

Fatto salvo quanto indicato in Premessa:

a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:

1. installare ed attivare direttamente, senza costi, Unibox Self sul Veicolo (mantenendolo installato sullo stesso per tutta la durata della Posizione assicurativa), entro:
 - 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita;
 - 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita ma sia stata richiesta la spedizione al domicilio;
 - 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata tramite canale digitale.

In alternativa, il Contraente si impegna a farlo installare/attivare a proprie spese da un installatore convenzionato con il Provider telematico;

2. se si sceglie l'installazione presso un installatore convenzionato, avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider telematico o l'installatore convenzionato, se impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico stesso e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico, come anche i nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unibox Self, sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/stipulazione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;
5. disinstallare Unibox Self o farlo disinstallare, a proprie spese, da un installatore convenzionato (in questo caso, fissando autonomamente l'appuntamento per

le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di Rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Posizione assicurativa per qualunque motivo - salvo il caso in cui siano in corso altri contratti con il Provider telematico relativi ad ulteriori funzionalità del dispositivo - consegnando il dispositivo in Agenzia/Punto Vendita o presso l'installatore convenzionato o altro installatore precedentemente scelto per il ritiro del dispositivo e/o per lo smontaggio, avvertendo tempestivamente la Società, che comunica con il Provider telematico per le operazioni di recupero di Unibox Self presso l'installatore stesso;

6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomalia di Unibox Self, segnalato dal Servizio Clienti del Provider telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti tramite lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo Proprietario, nel caso di cessione della copertura assicurativa con trasferimento di proprietà del Veicolo, dell'installazione di Unibox Self a bordo del Veicolo e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico. Se il nuovo Proprietario:
 - non appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente,
 - o
 - appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente, ma non intende usufruire dei servizi previsti dalla tecnologia Unibox Self (servizi del Provider telematico),

il Contraente dovrà disinstallare Unibox Self dal Veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione) e darne comunicazione alla Società;

8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox Self:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox Self o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico tramite lettera o altri mezzi telematici.
9. informare la Società e il Servizio Clienti del Provider telematico del trasferimento di proprietà del Veicolo.

- b) Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni previste alla precedente lettera a), in caso di Sinistro R.C.A. avvenuto prima dell'attivazione di Unibox Self o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox Self e la consegna a terzi del Veicolo stesso, la Società non effettuerà la Rivalsa prevista al punto 1b) della successiva lettera e).
- c) Se la Posizione assicurativa viene sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo proseguirà fino allo smontaggio di Unibox Self.
In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze utili per il calcolo del Premio.
- d) In caso di Sinistro R.C.A. il Contraente ha il diritto di richiedere, scrivendo a privacy@unipoltech.it, tutti i dati registrati da Unibox Self.
- e) Il mancato rispetto degli obblighi previsti alla precedente lettera a) comporta:
1. relativamente agli obblighi pervisti ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il Contraente, se non si è verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare alla Società l'importo pari alla differenza fra il Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox Self e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza di Unibox Self, per l'intero Periodo Assicurativo;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di Premio previsto al precedente punto 1a), si dovesse verificare un Sinistro R.C.A., la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente liquidate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox Self e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza di Unibox Self, con il massimo di € 5.000,00;
 2. relativamente agli obblighi previsti ai punti 3 e 8:
i servizi infotelematici previsti nel Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
 3. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2, 4, 6 (solo nel caso in cui l'anomalia viene certificata dall'installatore convenzionato come guasto) e 7 oltre che nel caso di risoluzione da parte del Contraente del contratto con il Provider telematico:

al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, la Posizione assicurativa verrà sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società l'importo pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox Self e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza di Unibox Self, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

4. relativamente agli obblighi di cui al punto 6:
la presenza di una o più anomalie del contatore comporta un aggravio alle "ore di percorrenza rilevate", da cui potrebbe derivare una minor percentuale di riduzione del Premio al rinnovo rispetto a quella indicata nella Posizione assicurativa.
- f) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del Contraente a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.
- g) la sostituzione di Unibox Self con la Scatola Nera, nel corso della Posizione assicurativa o alla sua scadenza, comporta il venire meno del beneficio della riduzione del Premio maturata con l'opzione "A Tempo" per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

Unibox SuperEasy Più¹⁷

(Riservata all'autocarro, autoveicolo per uso speciale avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li)

Fatto salvo quanto indicato in Premessa:

- a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
 1. installare ed attivare direttamente, senza costi, Unibox SuperEasy Più sul Veicolo (mantenendolo installato sullo stesso per tutta la durata della Posizione assicurativa), entro:
 - 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita;
 - 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita ma sia stata richiesta la spedizione al domicilio;
 - 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata tramite canale digitale.

In alternativa, il Contraente si impegna a farlo installare/attivare a proprie spese da un installatore convenzionato con il Provider telematico;

2. se si sceglie l'installazione presso un installatore convenzionato, avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider telematico o l'installatore convenzionato, se impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico stesso e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico, come anche i nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unibox SuperEasy Più, sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/stipulazione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;
5. disinstallare Unibox SuperEasy Più o farlo disinstallare, a proprie spese, da un installatore convenzionato (in questo caso, fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di Rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Posizione assicurativa per qualunque motivo, consegnando il dispositivo in Agenzia/Punto Vendita o presso l'installatore convenzionato o altro installatore precedentemente scelto per il ritiro del dispositivo e/o per lo smontaggio, avvertendo tempestivamente la Società, che comunica con il Provider telematico per le operazioni di recupero di Unibox SuperEasy Più presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomalia di Unibox SuperEasy Più, segnalato dal Servizio Clienti del Provider telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti tramite lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo Proprietario, nel caso di cessione della copertura assicurativa con trasferimento di proprietà del Veicolo, dell'installazione di Unibox SuperEasy Più a bordo del Veicolo e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico. Se il nuovo Proprietario:
 - non appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente,
 - o
 - appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente, ma non intende

usufruire dei servizi previsti dalla tecnologia Unibox SuperEasy Più (servizi del Provider telematico),

il Contraente dovrà disinstallare Unibox SuperEasy Più dal Veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione) e darne comunicazione alla Società;

8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox SuperEasy Più:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox SuperEasy Più o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico tramite lettera o altri mezzi telematici.
 9. informare la Società e il Servizio Clienti del Provider telematico del trasferimento di proprietà del Veicolo.
- b) Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni previste alla precedente lettera a), la Società in caso di Sinistro R.C.A. avvenuto prima dell'attivazione di Unibox SuperEasy Più o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox SuperEasy Più e la consegna a terzi del Veicolo stesso non effettuerà la Rivalsa prevista al punto 1b) della successiva lettera e).
- c) Se la Posizione assicurativa viene sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo proseguirà fino allo smontaggio di Unibox SuperEasy Più. In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze utili per il calcolo del Premio.
- d) In caso di Sinistro R.C.A. il Contraente ha il diritto di richiedere, scrivendo a privacy@unipoltech.it, tutti i dati registrati da Unibox SuperEasy Più.
- e) Il mancato rispetto degli obblighi previsti alla precedente lettera a) comporta:
1. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il Contraente, se non si è verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare alla Società l'importo pari alla differenza fra il Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox SuperEasy Più e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza di Unibox SuperEasy Più, per l'intero Periodo Assicurativo;

- 1b) se prima del pagamento della differenza di Premio previsto al precedente punto 1a), si dovesse verificare un Sinistro R.C.A., la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente liquidate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox SuperEasy Più e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza di Unibox SuperEasy Più, con il massimo di € 5.000,00.
2. relativamente agli obblighi previsti ai punti 3 e 8:
i servizi infotelematici previsti nel Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
3. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2, 4, 6 (solo nel caso in cui l'anomalia viene certificata dall'installatore convenzionato come guasto) e 7 oltre che nel caso di risoluzione da parte del Contraente del contratto con il Provider telematico:
al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, la Posizione assicurativa verrà sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società l'importo pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox SuperEasy Più e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza di Unibox SuperEasy Più, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;
4. relativamente agli obblighi di cui al punto 6:
la presenza di una o più anomalie del contatore comporta un aggravio alle "ore di percorrenza rilevate", da cui potrebbe derivare una minor percentuale di riduzione del Premio al rinnovo rispetto a quella indicata nella Posizione assicurativa.
- f) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del Contraente a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.
- g) la sostituzione di Unibox SuperEasy Più con la Scatola Nera, nel corso della Posizione assicurativa o alla sua scadenza, comporta il venire meno del beneficio della riduzione del Premio maturata con l'opzione "A Tempo" per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

Unibox Pro e Unibox Safe

(Riservata all'autocarro, trattore stradale, autoveicolo per trasporti specifici, autoveicolo per uso speciale, autotreno, autoarticolato, autocaravan, mezzo d'opera)

Fatto salvo quanto indicato in Premessa:

a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:

1. fare installare ed attivare Unibox Pro o Safe sul Veicolo (mantenendolo installato sullo stesso per tutta la durata della Posizione assicurativa) da un installatore convenzionato con il Provider telematico, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva;
2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider telematico o l'installatore convenzionato, se impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico stesso e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico, come anche i nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unibox Pro o Safe, sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/stipulazione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;
5. fare disinstallare Unibox Pro o Safe, in caso di cessazione di Rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Posizione assicurativa per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e avvertendo tempestivamente la Società, che comunica con il Provider telematico per le operazioni di recupero di Unibox Pro o Safe presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomalia di Unibox Pro o Safe, segnalato dal Servizio Clienti del Provider telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti tramite lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo Proprietario, nel caso di cessione della copertura assicurativa con trasferimento di proprietà del Veicolo, dell'installazione di Unibox Pro o Safe

a bordo del Veicolo e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico. Se il nuovo Proprietario:

- non appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente,
- o
- appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente, ma non intende usufruire dei servizi previsti dalla tecnologia Unibox Pro o Safe (servizi del Provider telematico),

il Contraente dovrà disinstallare Unibox Pro o Safe dal Veicolo assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e darne comunicazione alla Società;

8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox Pro o Safe:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox Pro o Safe o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico tramite lettera o altri mezzi telematici.
 9. informare la Società e il Servizio Clienti del Provider telematico del trasferimento di proprietà del Veicolo.
- b) Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni previste alla precedente lettera a), la Società in caso di Sinistro R.C.A. a avvenuto prima dell'attivazione di Unibox Pro o Safe o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox Pro o Safe e la consegna a terzi del Veicolo stesso non effettuerà la Rivalsa prevista al punto 1b) della successiva lettera e).
- c) Se la Posizione assicurativa viene sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo proseguirà fino allo smontaggio di Unibox Pro o Safe. In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze utili per il calcolo del Premio.
- d) In caso di Sinistro R.C.A. il Contraente ha il diritto di richiedere, scrivendo a privacy@unipoltech.it, tutti i dati registrati dall'Unibox Pro o Safe.
- e) Il mancato rispetto degli obblighi previsti alla precedente lettera a) comporta:
1. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il Contraente, se non si è verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare alla Società l'importo pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox Pro o Safe e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso

la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza di Unibox Pro o Safe, per l'intero Periodo Assicurativo;

1b) se prima del pagamento della differenza di Premio previsto al precedente punto 1a), si dovesse verificare un Sinistro R.C.A., la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente liquidate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox Pro o Safe e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza di Unibox Pro o Safe, con il massimo di € 5.000,00;

2. relativamente agli obblighi previsti ai punti 3 e 8:

i servizi infotelematici previsti nel Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;

3. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 2, 4, 6 (solo nel caso in cui l'anomalia viene certificata dall'installatore convenzionato come guasto) e 7 oltre che nel caso di risoluzione da parte del Contraente del contratto con il Provider telematico:

al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, la Posizione assicurativa verrà sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società l'importo pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox Pro o Safe e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza di Unibox Pro o Safe, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;

4. relativamente agli obblighi di cui al punto 6:

la presenza di una o più anomalie del contatore comporta un aggravio alle "ore di percorrenza rilevate", da cui potrebbe derivare una minor percentuale di riduzione del Premio al rinnovo rispetto a quella indicata nella Posizione assicurativa.

f) Sul sito web del Provider telematico è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate e abilitate all'installazione di Unibox Pro o Safe. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione di Unibox Pro o Safe in caso di sostituzione Veicolo e di smontaggio definitivo di Unibox Pro o Safe dovranno essere effettuate senza costi presso le strutture convenzionate ed abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito del Provider telematico; se il Contraente intende effettuare tali operazioni presso strutture convenzionate diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese.

g) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del Contraente a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.

- h) la sostituzione di Unibox Pro o Safe con la Scatola Nera, nel corso della Posizione assicurativa o alla sua scadenza, comporta il venire meno del beneficio della riduzione del Premio maturata con l'opzione "A Tempo" per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

Art. 3.3 - Unibox Smart Drive o Smart Move ¹⁹

Premessa

La Società ha stipulato un accordo con il Provider telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:

- il dispositivo Unibox Smart Drive o Smart Move fornito in comodato al Contraente;
- l'App dedicata da installare nello smartphone e da collegare a Unibox Smart Drive o Smart Move tramite pairing ²⁰.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio sono:

1. l'installazione a bordo del Veicolo assicurato di Unibox Smart Drive o Smart Move, concesso in comodato dal Provider telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli Artt. 1803 e seguenti del Codice civile;
2. installazione nello smartphone dell'App dedicata e collegamento con Unibox Smart Drive o Smart Move tramite pairing (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>);



DUBBI

19 Quali sono i benefici offerti dal dispositivo satellitare Unibox Smart Drive o Smart Move?

L'installazione di Unibox Smart Drive o Smart Move permette, rilevando alcuni dati relativi all'utilizzo del Veicolo (tempo di percorrenza annua), di usufruire sia di importanti agevolazioni di Premio sulla Posizione assicurativa Auto sia di poter accedere ai dati relativi ad un Incidente stradale, ad esempio in caso di dinamiche controverse, o di sanzioni comminate dalle Autorità.



DUBBI

20 Che cosa si intende con "pairing"?

Il "pairing" è il processo di reciproco riconoscimento che si attua quando due dispositivi Bluetooth vengono collegati. Consiste nello scambio e verifica di un codice d'identificazione al fine di autorizzare lo scambio di dati tra i dispositivi stessi.

3. la stipulazione da parte del Contraente del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi previsti al precedente punto 3, che deve essere stipulato dal Contraente contemporaneamente alla Posizione assicurativa, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 - "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati";
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di Unibox Smart Drive o Smart Move;
- cessione del contratto;
- trasferimento di proprietà del Veicolo.

La Società ha facoltà di cambiare il Provider telematico dandone tempestivo avviso al Contraente.

Art. 3.3.1 - Validità dei servizi infotelematici

I servizi infotelematici, relativi ai dispositivi Unibox Smart Drive o Smart Move sono validi esclusivamente per autocarri, autoveicoli per uso speciale aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li (di cui all'Art. 54, I comma, lettere d), g) del Nuovo Codice della Strada).

Art. 3.3.2 - Unibox Smart Drive e Smart Move in comodato

(Riservata all'autocarro, autoveicolo per uso speciale avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li)

Fatto salvo quanto indicato in Premessa:

- a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
1. installare ed attivare direttamente, senza costi, Unibox Smart Drive o Smart Move sul Veicolo (mantenendolo installato sullo stesso per tutta la durata della Posizione assicurativa), entro:
 - 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita;

- 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita ma sia stata richiesta la spedizione al domicilio;
 - 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Posizione assicurativa se successiva qualora la stessa sia stata stipulata tramite canale digitale;
2. mantenere un collegamento attivo tra Unibox Smart Drive o Smart Move e l'App tramite connessione Bluetooth (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>), durante la circolazione del Veicolo;
 3. effettuare almeno un collegamento tra Unibox Smart Drive o Smart Move e l'App tramite connessione Bluetooth (lo smartphone deve essere funzionante, connesso alla rete mobile e al traffico dati; inoltre, deve avere una versione del sistema operativo che supporti gli eventuali aggiornamenti necessari all'utilizzo dell'App stessa, cosa verificabile alla seguente pagina web <https://www.unipol.it/unibox-auto/smart-move>) ogni 30 giorni dalla decorrenza della Posizione assicurativa;
 4. completare la procedura di verifica del numero di smartphone comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nello specifico SMS inviato sul contatto telefonico stesso e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico, come anche i nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
 5. trasferire Unibox Smart Drive o Smart Move sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/stipulazione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;
 6. disinstallare Unibox Smart Drive o Smart Move in caso di cessazione di Rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Posizione assicurativa per qualunque motivo - salvo il caso in cui siano in corso altri contratti con il Provider telematico relativi ad ulteriori funzionalità del dispositivo - consegnando il dispositivo in Agenzia/Punto Vendita;
 7. in caso di anomalia di Unibox Smart Drive o Smart Move, segnalato dal Provider

telematico o rilevato dal Contraente, contattare il numero verde del servizio clienti del suddetto Provider per la verifica e manutenzione del sistema. Qualora venga accertato un malfunzionamento del dispositivo, che verrà confermato via sms, sarà necessario recarsi presso la propria agenzia per effettuarne la sostituzione;

8. informare il nuovo Proprietario, nel caso di cessione della copertura assicurativa con trasferimento di proprietà del Veicolo, dell'installazione di Unibox Smart Drive o Smart Move a bordo del Veicolo e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico. Se il nuovo Proprietario:

- non appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente,

o

- appartiene allo stesso Nucleo di Contratto del Contraente, ma non intende usufruire dei servizi previsti dalla tecnologia Unibox Smart Drive o Smart Move (servizi del Provider telematico),

il Contraente dovrà disinstallare Unibox Smart Drive o Smart Move dal Veicolo assicurato e darne comunicazione alla Società;

9. informare la Società e il Servizio Clienti del Provider telematico del trasferimento di proprietà del Veicolo.

- b) Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni previste alla precedente lettera a), in caso di Sinistro R.C.A. avvenuto prima dell'attivazione di Unibox Smart Drive o Smart Move o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox Smart Drive o Smart Move e la consegna a terzi del Veicolo stesso, la Società non effettuerà la Rivalsa prevista al punto 1b) della successiva lettera e).

- c) Se la Posizione assicurativa viene sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo proseguirà fino allo smontaggio di Unibox Smart Drive o Smart Move. In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze utili per il calcolo del Premio.

- d) In caso di Sinistro R.C.A. il Contraente ha il diritto di richiedere, scrivendo a privacy@unipoltech.it, tutti i dati registrati da Unibox Smart Drive o Smart Move.

- e) Il mancato rispetto degli obblighi previsti alla precedente lettera a) comporta:

1. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1 e 5:

- 1a) il Contraente, se non si è verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare alla Società l'importo pari alla differenza fra il Premio pagato per effetto

delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox Smart Drive o Smart Move e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza di Unibox Smart Drive o Smart Move, per l'intero Periodo Assicurativo;

- 1b) se prima del pagamento della differenza di Premio previsto al precedente punto 1a), si dovesse verificare un Sinistro R.C.A., la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente liquidate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox Smart Drive o Smart Move e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza di Unibox Smart Drive o Smart Move, con il massimo di € 5.000,00;
2. relativamente agli obblighi previsti ai punti 2, 3, 4 e 7:
i servizi infotelematici previsti nel Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
3. relativamente agli obblighi previsti ai punti 1, 5, 7 (solo nel caso in cui l'anomalia viene certificata dal Provider come guasto) e 8 oltre che nel caso di risoluzione da parte del Contraente del contratto con il Provider telematico:
al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, la Posizione assicurativa verrà sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società l'importo pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox Smart Drive o Smart Move e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della stipula della Posizione assicurativa, in assenza di Unibox Smart Drive o Smart Move, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;
4. relativamente agli obblighi di cui al punto 7:
la presenza di una o più anomalie del dispositivo comporta un aggravio alle "ore di percorrenza rilevate", da cui potrebbe derivare una minor percentuale di riduzione del Premio al rinnovo rispetto a quella indicata nella Posizione assicurativa.
- f) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del Contraente a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.
- g) la sostituzione di Unibox Smart Drive o Smart Move con la Scatola Nera, nel corso della Posizione assicurativa o alla sua scadenza, comporta il venire meno del beneficio della riduzione del Premio maturata con l'opzione "A Tempo" per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

Art. 4.1 - Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato devono dare avviso del Sinistro alla Società, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di Incidente-denuncia di Sinistro, immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili (Art. 1913 del Codice civile e Art. 143 del Codice). Il mancato rispetto dell'obbligo di avviso può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, secondo quanto previsto dall'Art. 1915 del Codice civile.

Se il Sinistro è stato aperto su denuncia di un Terzo, al fine di ricordare al Contraente e all'Assicurato tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la Società invierà una comunicazione al domicilio del Contraente, sollecitandolo ad adempiere entro 5 giorni.

Se, nonostante il sollecito, il Contraente o l'Assicurato non adempiono nei termini, saranno responsabili di inadempimento doloso dell'obbligo di avviso come previsto dall'Art. 1915 del Codice civile e conseguentemente:

- perderanno il diritto all'indennità e alla copertura assicurativa;
- saranno tenuti a risarcire alla Società, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dal loro inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla Società a titolo di forfait alla compagnia del Terzo tramite la Stanza di compensazione gestita da CONSAP S.p.A. (Art. 13 del DPR 254/2006).

Art. 4.2 - Risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di Risarcimento dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) Sinistro rientrante nella procedura ordinaria

• per i danni alle cose

In caso di Sinistro che abbia causato danni alle cose l'Impresa che assicura il responsabile del Sinistro dovrà formulare al danneggiato un'offerta o negare il Risarcimento motivandolo entro i seguenti termini:

- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni,
- 30 giorni se il modello di Constatazione amichevole di Incidente è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal Veicolo danneggiato.

• per i danni alla persona

In caso di Sinistro che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi Aveni diritto possono ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del Sinistro l'offerta di Risarcimento dei danni entro 90 giorni

se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal modello di Constatazione amichevole di Incidente.

In particolare, dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a Prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

La Società liquida l'importo offerto entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. La liquidazione avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; l'importo corrisposto verrà imputato nella liquidazione definitiva del danno.

b) Risarcimento Diretto²¹

Come indicato dalla procedura di "Risarcimento Diretto" (prevista all' Art. 149 del Codice e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i Sinistri nei quali l'Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di Risarcimento, dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società anziché all'Impresa del responsabile.

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato tramite lettera raccomandata A.R. a Unipol Assicurazioni S.p.A. o con consegna a mano all'Agenzia/Punto Vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione.



DUBBI

21 Che cos'è la procedura di "Risarcimento Diretto"? Che cosa prevede?

La procedura di "Risarcimento Diretto" è un particolare sistema di Risarcimento che consente al "danneggiato" - al fine di snellire e velocizzare la liquidazione del danno - di chiedere il Risarcimento alla propria compagnia assicurativa anziché alla compagnia assicurativa del responsabile.

È una procedura che può essere attivata quasi sempre, ossia in presenza di un Incidente stradale con le seguenti caratteristiche (la maggioranza):

- deve coinvolgere due veicoli immatricolati in Italia (o Stato della Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A.;
- gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono limitazioni per i danni subiti dai veicoli o altre cose/animali coinvolti);
- le Compagnie dei conducenti devono aver aderito alla speciale Convenzione che regola la procedura di "Risarcimento Diretto" (CARD).

La stessa richiesta può anche essere inoltrata al Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili"). È esclusa la forma di presentazione della richiesta di Risarcimento in via telematica.

Fermo restando i termini previsti al precedente punto a), la richiesta deve contenere:

- per i danni al Veicolo ed alle cose i seguenti elementi:
 - i nomi degli Assicurati;
 - le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - la denominazione delle rispettive imprese;
 - la descrizione delle circostanze e delle modalità del Sinistro;
 - le generalità di eventuali testimoni;
 - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia;
 - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione prevista all'Art. 142 del Codice circa la spettanza o meno di Prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
 - l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso dovuto al professionista.

In tutti i casi la Società, tramite l'Agenzia/Punto Vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione, fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Se sussistano i requisiti previsti, la Società risarcirà, per conto dell'Impresa del responsabile, direttamente all'Assicurato i danni entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione o non accettazione o mancata risposta del danneggiato all'offerta formulata. Negli ultimi due casi, l'importo corrisposto verrà imputato nella liquidazione definitiva del danno.

Se al Sinistro non è applicabile la procedura di "Risarcimento Diretto", la Società informa, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento, l'Assicurato e trasmette la documentazione ricevuta all'Impresa del responsabile.

c) Risarcimento del terzo trasportato

Come previsto dall'Art. 141 del Codice i danni subiti dal trasportato del Veicolo assicurato, salva l'ipotesi di Sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere

dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti dalla Società con attivazione della procedura prevista dall'Art. 148 del Codice.

d) Riparazione Diretta²²

(Riservata ad autocarri con peso a pieno carico fino a 35 q.li)

Se il Contraente si avvale della "Riparazione Diretta" prevista all'Art. 2.10.4.2 - "Riparazione Diretta", la Società presta la garanzia R.C.A. nella forma del Risarcimento in forma specifica, assumendosi l'onere di riparare il Veicolo danneggiato. L'Assicurato, in caso di Sinistro, si obbliga ad effettuare la riparazione del Veicolo assicurato presso il centro di autoriparazione a sua scelta tra quelli "attivi" indicati dalla Società facenti parte del circuito UnipolService. L'elenco aggiornato delle carrozzerie e autofficine convenzionate "attive" è disponibile presso l'Agenzia/ Punto Vendita alla quale è assegnata l'Assicurazione o presso UnipolService (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") o consultabile sul sito Internet della Società.

La Società si riserva in qualunque momento la possibilità di apportare eventuali modifiche a tale elenco in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.



DUBBI

22 Cosa vuol dire "Riparazione Diretta"?

Vuol dire scegliere di affidarsi per la riparazione dei danni ad UnipolService, società del Gruppo Unipol specializzata nei servizi di autoriparazione, in luogo dell'Indennizzo in denaro. Questa scelta presenta importanti vantaggi:

- sconto sulla garanzia R.C.A. e ulteriore sconto di € 40,00 imponibili sulla garanzia stessa al rinnovo della Posizione assicurativa in caso di riparazione avvenuta;
- nessun esborso a carico in caso di Incidente con ragione;
- elevata professionalità delle oltre 3.000 carrozzerie e autofficine UnipolService dislocate ovunque sul territorio nazionale;
- Ricambi originali e riparazioni garantite fino a 10 anni se il Veicolo rimane assicurato con una società del Gruppo Unipol;
- velocità di riparazione e di gestione amministrativa dell'Incidente.



RECAPITI

NOTA BENE!

Per godere di tutti i vantaggi esclusivi offerti dalla "Riparazione Diretta" occorre sempre avvalersi di un centro di autoriparazione "attivo" UnipolService (vedi Sezione "Riferimenti utili").

Tale modalità di Risarcimento dei danni troverà applicazione solo:

- nei casi in cui l'Assicurato non sia responsabile neppure parzialmente della causazione del danno.

Se successivamente alla riparazione del Veicolo presso la carrozzeria o l'autofficina convenzionata sia accertata nell'accadimento del Sinistro una percentuale di responsabilità a carico del conducente del Veicolo assicurato, l'Assicurato sarà tenuto a pagare direttamente alla carrozzeria o all'autofficina la parte dei costi di riparazione del Veicolo che sarà a suo carico in relazione alla nuova percentuale di responsabilità oppure sarà tenuto a rimborsare detta parte alla Società ove quest'ultima abbia già provveduto alla liquidazione.

e

- se la riparazione del Veicolo non è antieconomica, ovvero i costi di riparazione non superino il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Se verificata l'antieconomicità il Risarcimento non avverrà in forma specifica, ma verrà liquidato un importo pari al predetto Valore commerciale del Veicolo al netto dell'eventuale valore del relitto.

Obblighi a carico dell'Assicurato

Se l'Assicurato viola l'obbligo assunto, salvo il caso di Sinistro avvenuto all'estero, facendo riparare il Veicolo presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicatogli e chiede il Rimborso delle spese sostenute:

- il Contraente perde il diritto alla riduzione di Premio indicata in Posizione assicurativa e pertanto in occasione dell'eventuale rinnovo successivo non potrà aderire all'opzione "Riparazione Diretta";
- il Contraente non ha diritto al riconoscimento dello sconto al rinnovo di € 40,00;
- l'Assicurato avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtato di una percentuale del 10% a titolo di Risarcimento del danno subito dalla Società in conseguenza del maggior costo delle riparazioni derivante dall'utilizzo di centri diversi da quello convenzionato indicato dalla Società stessa.

Se l'Assicurato viola l'obbligo assunto, scegliendo di non riparare il Veicolo:

- il Contraente perde il diritto alla riduzione di Premio indicata in Posizione assicurativa e pertanto in occasione dell'eventuale rinnovo successivo non potrà aderire all'opzione "Riparazione Diretta";
- il Contraente non ha diritto al riconoscimento dello sconto al rinnovo di € 40,00;
- l'Assicurato avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtato di una percentuale del 10%.

Se l'Assicurato ottempera agli obblighi predetti, ma a giudizio di UnipolService non è possibile procedere alla riparazione, nessuna conseguenza deriva all'Assicurato che:

- successivamente si rivolge ad un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società;
- decide di non riparare il Veicolo.

e) Richiesta di risarcimento danni in caso di Incidenti stradali con controparti estere

I danni da Incidenti avvenuti in Italia ma provocati da un veicolo immatricolato all'estero vanno richiesti all'UCI, Ufficio Centrale Italiano, info su www.ucimi.it/it_IT/sinistri. La risposta dell'UCI indicherà la Compagnia italiana incaricata di gestire il Sinistro in nome e per conto del responsabile.

I danni da Incidenti all'estero provocati da un veicolo immatricolato e assicurato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, Svizzera e Regno Unito vanno richiesti alla Compagnia estera o preferibilmente al suo rappresentante in Italia, individuato tramite richiesta alla CONSAP, Centro di Informazione Italiano, organismo@consap.it, info su www.consap.it.

Nei restanti casi la richiesta di risarcimento va inviata in alternativa:

- all'impresa di Assicurazione del veicolo estero responsabile;
- al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro, se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello di accadimento.

f) Richiesta di risarcimento danni a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

In caso di Sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato, non identificato, o assicurato con Compagnia posta in liquidazione coatta, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).

Art. 4.3 - Gestione delle controversie

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle controversie, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni dovuti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato nella Posizione assicurativa. Se l'importo dovuto al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute all'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato deve comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

PRINCIPALI NORME DI LEGGE

CODICE CIVILE

Art. 1888 - Prova del contratto.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'Assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'Assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza, ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la Somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato. L'Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio.

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. [...]

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. [...]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE **(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)**

Art. 122 - Veicoli a motore

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.
- 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
- 1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
- 1-quater.[...]
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del Codice civile l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di Premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 124 - Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione dei veicoli a motore.
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Art. 134 - Attestazione sullo stato del rischio

[...]

4-bis L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di Sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore Veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul Veicolo già Assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di Premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Art. 141 - Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l'ipotesi di Sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del Veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro, fermo il diritto al Risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il Veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

[...]

Art. 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di Sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi Proprietari sono tenuti a denunciare il Sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di Sinistro si applica l'articolo 1915 del Codice civile per l'omesso avviso di Sinistro.

[...]

Art. 144 - Azione diretta del danneggiato

[...]

2. Per l'intero massimale di Polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria Prestazione.

[...]

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di Sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di Risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al Veicolo utilizzato.
2. La procedura di Risarcimento diretto riguarda i danni al Veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai Sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al Risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di Risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del Veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del Sinistro e della sua impresa di assicurazione.

[...]

Art. 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del Codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova Polizza.

1-bis La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei

rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Art. 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
 - a) il Sinistro sia stato cagionato da Veicolo o natante non identificato;
 - b) il Veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
 - c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
 - c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
 - d) il Veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
 - d-bis) il Veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un Sinistro e sia privo di assicurazione;
 - d-ter) il Sinistro sia cagionato da un Veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso Veicolo

[...]

NUOVO CODICE DELLA STRADA **(Decreto Legislativo n. 285/1992)**

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
[...]

Art. 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
 - a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
 - c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
 - d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

[...]

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

[...]

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Denunciare un Sinistro: R.C.A.	Unipol Call Center Sinistri di Gruppo	Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000
Consultare l'elenco delle autofficine e carrozzerie convenzionate "attive" UnipolService	UnipolService	www.unipolservice.it Numero Verde: 800 272 272
	Unipol Call Center Sinistri di Gruppo	www.unipol.it APP Unipol Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000
Unibox - assistenza relativa ai casi di: guasto, installazione, disinstallazione del dispositivo satellitare	UnipolTech Call Center Servizio Clienti	www.unipoltech.com Numero Verde: 800 767 878 customer@unipoltech.it
Unibox - attivazione/ disattivazione dei Servizi a Valore Aggiunto (VAS)	Unipol UnipolTech	APP Unipol www.unipoltech.com

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Rimborsare Sinistri R.C.A. liquidati	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla Polizza su www.unipol.it sulla APP Unipol
	CONSAP	www.consap.it CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A Via Yser 14, 00198 Roma
Informazioni su prodotti e servizi	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla Polizza su www.unipol.it sulla APP Unipol
	Unipol	Numero telefonico: 848 800 074
Usufruire del diritto di Recesso in caso di Vendita a distanza	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla Polizza su www.unipol.it sulla APP Unipol
	Unipol	Lettera raccomandata con avviso di ricevimento: Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna PEC: unipol@pec.unipol.it

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
 Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
 Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il **"Regolamento"**), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come infra definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la **"Compagnia"**).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i **"Dati"** o i **"Suoi Dati"**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** - *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “**Servizi Assicurativi**” o i “**Servizi**”) e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** - *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia

- **(F3) - Finalità antifrode:** il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4) - Esercizio e difesa dei diritti:** il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5) - Finalità statistiche e/o tariffarie:** il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6) - Comunicazioni di servizio:** il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7) - Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, "Soft spam"):** il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, "I Suoi diritti").

di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

- soggetti che fanno parte della c.d. *“catena assicurativa”*, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, **“Autorità Giudiziaria”**), ente pubblico (di seguito, **“Pubblica Amministrazione”**), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio e alla tutela dell’industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP (“Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici”);
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall’Autorità Garante per i dati personali ovvero dall’Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

